Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

VARIAZIONI CONTRATTUALI ARTIGIANE
NOVEMBRE 2021 AL 1/12/2021

A. **SANI.IN.VENETO:** siglato accordo in data 9.11.2021 in merito al servizio straordinario COVID -19 che ridetermina i rimborsi previsti per i saggi diagnostici (tamponi) dal 1.12.2021.

B. **FSBA COVID: verbale di accordo veneto delle procedure sindacali che recepisce il DL 146.2021 siglato in data 25.10.2021;**

C. A.I. veneto del 4.12.2020 sulla bilateralità veneta che disciplina EAR per le imprese che non aderiscono alla bilateralità veneta (EBAV- SANINVENETO) **E VERBALE DEL 29.1.2021 SU OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE MANCATO VERSAMENTO BILATERALITA' (diffuso il 5.3.21)**;

D. Siglato il 25.1.2021 il VERBALE DI ACCORDO SUL RINNOVO PER IL 2021 DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID – 19 (EBAV E SANINVENETO);

E. Introdotto con accordo del **17.12.2020 SERVIZIO EBAV A35** che **eroga 250 all'azienda** per ogni lavoratore per il quale è stato attivato lo smart working in forma semplificata per l'emergenza COVID-19;

F. Siglato A.I. VENETO del 16.11.2020 sul fondo nuove competenze e accordo del 4.12.2020 sulla riforma EBAV;

G. **APPRENDISTATO DUALE:** per i rapporti che si chiudono al conseguimento del titolo di studio è previsto con l'ultimo cedolino utile il versamento alla previdenza complementare e contributo bilateralità a favore dello studente (vedi A.I. VENETO 1.10.2018 ditte area EBAV e 23.4.20 per settore edile e modello EBAV D61 ed Edilcassa Veneto Mod.AD per "borsa di studio apprendistato duale");

H. ***PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE:*** *siglato in data 12.01.2021 accordo interconfederale veneto che proroga fino al 31.12.2021 la validità dell'accordo interconfederale veneto del 18.11.2016;*

I. *Le aziende artigiane non edili (CSC INPS 4) versanti EBAV/EBNA (versamento con F24 causale EBNA) sopra i 5 addetti non sono tenute al versamento al fondo INPS F.I.S;*

J. *SANINVENETO: congelamento contribuzione che resta a 8,75 €/mese; AVVIATO SANI IN AZIENDA possibile far iscrivere Titolari Soci e collaboratori Familiari al Fondo sanitario veneto di settore ;*

K. *SOTTOSCRITTO VERBALE DI ACCORDO NUOVE PRESTAZIONI EBAV che rimborsano parzialmente il costo a carico di titolari o dipendenti per le iscrizioni volontarie dei propri familiari come previsti dall'iniziativa SANI.IN.FAMIGLIA/SANI.IN.AZIENDA.*

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO https://www.ebav.it/ per consultare il catalogo dei servizi di primo e secondo livello a favore di imprese e dipendenti	**Da 1.1.2021** L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E **CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE EBAV DI PRIMO E SECONDO LIVELLO** E' TENUTA AD EROGARE AL DIPENDENTE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per EBAV pari a: **- 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili)** **- Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti)** **- liquidare direttamente al lavoratore le prestazioni di primo e secondo livello EBAV**
SANI.IN.VENETO https://www.saninveneto.it/ per consultare il catalogo delle prestazioni favore degli iscritti	**Da 1.1.2021** L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E **CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE DI SANINVENETO E' TENUTA AD EROGARE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE** (E.A.R.) specifico per SANINVENETO pari a: **- 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili)** **- Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti)** **- liquidare direttamente al lavoratore le quote prestazioni di saninveneto**

<table>
<tr><th>CONTRATTO</th><th>N.</th><th>VARIAZIONE</th><th>NOTE</th></tr>
<tr>
<td>Area Meccanica

Metalmeccanica Artigiana

COD.INPS 116

COD.EBAV AA</td>
<td>1</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

DA 1.9.2020 CESSANO LE PREVIGENTI VOCI RETRIBUTIVE REGIONALI

- ERT
- ERR
- IRR</td>
<td>
ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018; CCRL VENETO DEL 28.07.2016, RINNOVO CCRL VENETO DEL 1.7.2020.
DA 1.9.2020 LE VOCI RETRIBUTIVE ERT, ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:
<table>
<tr><th>ERV</th><th>1</th><th>2</th><th>2B</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr>
<tr><td>MENSILE</td><td>115,00</td><td>103,00</td><td>95,00</td><td>89,00</td><td>81,00</td><td>77,00</td><td>72,00</td></tr>
<tr><td>ORARIO</td><td>0,66474</td><td>0,59538</td><td>0,54913</td><td>0,51445</td><td>0,46821</td><td>0,44509</td><td>0,41618</td></tr>
</table>
Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 25 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.
WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE DA EROGARE ENTRO MARZO 2021 E AI CESSATI NEL MESE CORRENTE AVENTI DIRITTO IN BASE A QUANTO MATURATO DAL 1.7.2020.
PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 1.7.2020 al 28.02.2021 (8mesi)
Valori:
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Valore per intero periodo di riferimento (8 mesi)</th><th colspan="2">Valore mensile</th></tr>
<tr><th></th><th>FULL TIME</th><th>PART TIME ≤ 50%</th><th>FULL TIME</th><th>PART TIME ≤ 50%</th></tr>
<tr><td>Operai, impiegati e quadri</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Apprendistato professionalizzante</td><td>64</td><td>32</td><td>8</td><td>4</td></tr>
</table>
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente la quota dovuta sarà pari all'intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro effettivamente svolto (stesso criterio part time).
Beneficiari: lavoratori in forza al 1.7.2020 in proporzione all'attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento. Il superamento della metà dei giorni lavorabili nel mese di riferimento fa scattare la maturazione della quota mensile. Una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora
Scadenza erogazione: l'assegnazione avverrà entro il mese di marzo 2021 o nel mese di cessazione se anticipato rispetto alla scadenza di marzo 2021.
Tabelle allegate
</td>
</tr>
<tr>
<td>ORAFI ARTIGIANI

COD.INPS 116
COD.EBAV AC</td>
<td>8</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</td>
<td>ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018 SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI

COD INPS 116
COD.EBAV AB</td>
<td>11</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</td>
<td>ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018 SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</td>
</tr>
</table>

SETTORE MODA ARTIGIANO: T.A.C. LAVANDERIE OCCHIALERIA

COD.INPS 003

2
10
13

NESSUNA NOVITA'

ERT PROROGATO FINO AL 28.2.2022

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA CONTRATTUAL E PROROGATA FINO A 28.2.2022
versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto

CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA PROROGATA COMMISSIONE BILATERALE T.D. FINO AL 28.2.2022

PROROGATA PARTE NORMATIVA DEL CCRL DEL 28.2.2022

SCADENZA CCNL AL 31.12.2018

SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021 e dal ccrl del 8.3.2021 fino al 28.02.2022

SETTORE	CODICE PAGHE	INPS	EBAV
TAC	2	003	AE
LAV	10	003	AP
OCC	13	003	AV

ACCORDO DI PROROGA CCRL DEL 20.12.2018:

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 28.02.2022 COMPRESO VERSAMENTO ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE (ERT) FINO AL 28.2.2022

ERT SETTORE T.A.C.

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)
E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021)

LIVELLO	valevoleTAB. A;B;C	
	mensile	orario
6s	25,80	0,14913
6	23,00	0,13295
5	19,40	0,11214
4	16,60	0,09595
3	15,00	0,08671
2	13,50	0,07803
1	11,80	0,06821
APPRENDISTI	no	no

ERT SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)
E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021)

LIVELLO		
	mensile	orario
6s	27,40	0,15838
6	24,60	0,14220
5	20,60	0,11908
4	17,40	0,10058
3	16,00	0,09249
2	14,40	0,08324
1	12,60	0,07283
APPRENDISTI	no	no

ERT SETTORE OCCHIALERIA

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) **E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021)**		
LIVELLO		
	mensile	orario
6	21,40	0,12370
5	18,60	0,10751
4	15,80	0,09133
3	13,80	0,07977
2	12,80	0,07399
1	11,50	0,06647
APPRENDISTI	**no**	**no**

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 28.02.2021 COMPRESA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	VERSAMENTO MENSILE FINO AL 28.02.2022 TAC, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALI	
	FULL TIME	**PART TIME ≤50%**
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	**€ 10,00**	**€ 5,00**
APPRENDISTI	**€ 5,00**	**€ 5,00**

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

- AGGIORNATA COMUNICAZIONE DA FORNIRE AI NEOASSUNTI PER SCELTA DESTINAZIONE QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DA RESTITUIRE ENTRO 30 GG DA ASSUNZIONE)
- UNIFICAZIONE QUOTE DI SECONDO LIVELLO AREA MODA CON MANTENIMENTO TRANSITORIO CODICI CONTRATTO

QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021 per tutti i lavoratori in forza. Dal mese di giugno 2021 a ottobre 2021 per i nuovi **assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale**. Non è riproporzionabile in caso di part – time.

SECONDO LIVELLO EBAV			
	CODICE EBAV	**AZIENDA**	**DIPENDENTE**
Pulitintolavanderie	**AP**	**4,55**	**1,06**
T.a.c.	**AE**	**4,55**	**1,06**
Occhialeria	**AV**	**4,55**	**1,06**

AREA CHIMICA VETRO **COD.INPS 003** **COD. EBAV CHIMICA AU** **COD. EBAV VETRO AL**	4 59	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE** **ERT PROROGATO FINO AL 28.2.2022** **QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. PROROGATA FINO A 28.2.2022** **versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto** **CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA** **PROROGATA COMMISSIONE BILATERALE T.D. FINO AL 28.2.2022** **PROROGATA PARTE NORMATIVA DEL CCRL DEL 28.2.2022** SCADENZA CCNL AL 31.12.2018 Stesura definitiva ccnl area tessile moda chimica ceramica disponibile da maggio 2019	**SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021 E AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021 (ESCLUSA CERAMICA)** PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINO AL 28.2.2022 **QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020 E FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021** **DESTINATARI** / **VERSAMENTO MENSILE** (**FULL TIME**, **PAR TIME ≤ 50%**) / **NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO** / **contributi INPS** **IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI**: € 26,00 / € 13,00 — DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022 — 10% **APPRENDISTI**: € 10,00 / € 5,00 — 10% **modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)** EBAV B01 / EBAV B01 — **quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300** **QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021):** versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021 per tutti i lavoratori in forza. Dal mese di giugno 2021 a ottobre 2021 per i nuovi **assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale**. Non è riproporzionabile in caso di part – time. **ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.) PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2021 E FINO AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021** **VALORI ERT** LIVELLO / **mensile** / **orario** **7**: 56,00 / 0,32370 **6**: 50,00 / 0,28902 **5s**: 45,00 / 0,26012 **5**: 41,00 / 0,23699 **4**: 37,00 / 0,21387 **3**: 33,00 / 0,19075 **2**: 28,00 / 0,16185 **1**: 23,00 / 0,13295 **APPRENDISTI**: no / no	

<table>
<tr>
<td>CERAMICA

COD.INPS 003

<u>Cessato nr.29 settori scoperti artigiano del 1991 che viene assorbito nel ceramica nazionale</u>
COD.EBAV
AH</td>
<td>6</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

SCADENZA CCNL AL 31.12.2018

disponibile da maggio 2019</td>
<td>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017

Siglato in data 29.3.2021 accordo per la destinazione delle risorse del "Fondo Vicenza" per il distretto della ceramica con prestazioni specifiche erogate da EBAV</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGNO /ARREDO/LAPIDEI artigiani e PMI

COD.INPS 101
<table>
<tr><th>SET.</th><th>PAG</th><th>INPS</th></tr>
<tr><td>LEGN.</td><td>3</td><td>101</td></tr>
<tr><td>LAP.</td><td>75</td><td>101</td></tr>
</table>
COD.EBAV LEGNO
AI

COD.EBAV LAPIDEI
AS</td>
<td>3
75</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</td>
<td>CCNL DEL 13.3.2018, CCRL 21.12.2011
APPLICABILE ANCHE AD IMPRESE NON ARTIGIANE
(ES. INDUSTRIALI NR. 32)

AMPLIATO CAMPO DI APPLICAZIONE A DITTE CHE SVOLGONO <u>SERVIZI</u> DI ONORANZE FUNEBRI</td>
</tr>
<tr>
<td>TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE SE ASSOCIATE

COD. INPS 151

COD. EBAV AR</td>
<td>5</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

EVENTUALE AI CESSATI NEL MESE AVENTI DIRITTO

TRIMESTRE SPRAV LUG – SET: MONITORAGGIO ENTRO 31.10.21 CON ALLEGATO 4</td>
<td>CCNL DEL 3.12.2017, CCRL DEL 5.11.2018, VERBALE INTEGRATIVO REGIONALE DEL 18.12.2018 E RINNOVO CCNL DEL 18.5.2021.
UNA TANTUM (periodo di vacanza contrattuale 1.1.2020-31.5.2021: 17 mesi)
A copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio alla stipula dell'accordo del 18.5.2021 spetta un importo forfettario UNA TANTUM di 230 euro , suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (CRITERIO DEL RATEO MENSLE +/- 15gg), l'importo sarà ridotto per i part time proporzionalmente nell'articolazione oraria in essere al 18.05.2021 (per gli intermittenti l'importo si ottiene applicando la % media di effettivo lavoro reso nel periodo di vacanza contrattuale).
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono considerate mentre si considerano quelle pari o superiori a 15 giorni l'una tantum e' omnicomprensiva di tfr, istituti diretti e differiti di origine legale e contrattuale. spetta per intero a chi e' in forza al 18.05.2021 ha maturato l'intero importo e cessa il rapporto prima della scadenza di ogni singola rata di una tantum; ad oggi non sono previste riduzioni per gli apprendisti quindi si eroga con gli stessi importi e principi. Tassazione separata per il periodo di 12 mesi da 1.1.2020 al 31.12.2020 ; corrente per i mesi dal 1.1.2021 al 31.5.2021.
<table>
<tr><th colspan="2">UNA TANTUM CCNL 18.05.2021</th><th>ARTIGIANI</th></tr>
<tr><td>1^ RATA</td><td>lug-21</td><td>€ 100</td></tr>
<tr><td>2^ RATA *</td><td>ott-21</td><td>€ 50</td></tr>
<tr><td>3^ RATA</td><td>apr-22</td><td>€ 80</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE</td><td>€ 230</td></tr>
</table>
IMPORTO 1 MESE DI PRESENZA NEI 17 DEL PERIODO DI RIFERIMENTO = 13,53</td>
</tr>
</table>

AUMENTI PREVISTI DAL CCNL DEL 18.5.2021

Il rinnovo ha previsto un incremento a regime calcolato sul 3 livello S (personale non viaggiante e sul B3 personale viaggiante, pari a 104 euro di cui:

- 10 euro a titolo di EDR (da gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale)

- 4 euro a titolo di bilateralità e relative prestazioni (da gennaio 2022, per le ditte versanti la bilateralità artigiana- EBNA-EBAV-SANI.IN.VENETO, le Parti individueranno specifiche modalità di riconoscimento della quota)

- 90 euro lordi di aumento dei minimi tabellari.

L'aumento di 90 euro lordi calcolato sul LIVELLO 3S (non viaggiante) e B3 (viaggiante) verrà erogato in 4 tranches come segue:

TRANCHE AUMENTO	IMPORTO
OTTOBRE 2021	15 EURO
OTTOBRE 2022	25 EURO
OTTOBRE 2023	20 EURO
MARZO 2024	30 EURO
TOTALE AUMENTO	**90 EURO**

SPRAV predisposta modulistica operativa per tutti gli istituti previsti dal CCNL: ricordiamo le seguenti scadenze in base alla "situazione azienda"(vedi prima colonna)

situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario	**termine invio sprav mod. all.2** (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)	**retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)**
già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018	**entro il 31.5.2019**	SI
non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV	**entro il 28.2.2019**	SI
	dal 1.3.2019 in poi	NO *efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV*

N.B:lo sprav è applicabile anche da ditte non artigiane se associate ed in regola con contribuzione ebav e saninveneto. Si ricorda alle imprese del settore autotrasporto merci che hanno ottenuto l'autorizzazione Sprav ai sensi del CCRL del 5.11.2018 e s.m.i. con l'allegato 2, di inviare con scadenza trimestrale alla commissione stessa (art. 21 CCRL del 5.11.2018) apposito monitoraggio con allegato 4.

VERIFICA TRIMESTRE	**SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2**
1 gennaio - 31 marzo	entro il 30 aprile
1 aprile - 30 giugno	entro il 31 luglio
1 luglio - 30 settembre	entro il 31 ottobre
1 ottobre - 31 dicembre	entro il 31 gennaio (anno successivo)

EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO (IN VIGORE PER CATEGORIE RESIDUALI DIVERSE DA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANE) **VEDI ELENCO CAMPO DI APPLICAZIONE** **COD.INPS 151** **COD.EBAV AY**	17		**CCRL VENETO 15.6.2012;** **IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (VEDI 17BIS DA 1.9.2019):** l'accordo regionale del 15.6.2012 e s.m.i., in via anticipatoria rispetto al livello nazionale, ha dato copertura contrattuale al settore noleggio autobus con conducente artigiano nella regione del Veneto. Con la sottoscrizione del CCNL DEL 17.6.2019 firmato a livello nazionale,anche le imprese artigiane venete del settore trovano ora collocazione nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Per tali imprese, che hanno assunto dipendenti ai sensi dell'accordo veneto del 16.6.2012, sarà quindi necessario procedere con l'armonizzazione contrattuale che prevede, dal periodo paga di settembre 2019, l'applicazione della normativa contrattuale, tabelle retributive comprese, del CCNL del 17.6.2019. **Per tali imprese vedi contratto successivo nr. 17.bis** **IMPRESE PER LE QUALI CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE IL PREVIGENTE CONTRATTO REGIONALE (NR.17):** Il previgente CCRL del 15.6.2012, il cui campo di applicazione era stato esteso anche ad imprese artigiane non artigiane di settori diversi dal noleggio autobus con conducente artigiano e continuerà quindi a trovare applicazione, tabelle comprese, per le seguenti categorie: 1. Espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili (solo artigiane); 2. Autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato (solo artigiane) 3. Trasporto merci e persone lagunari e acque interne (solo artigiane) 4. Noleggio auto con conducente (non artigiane se associate a Confartigianato) 5. Servizi turistici-agenzie di viaggio (non artigiane se associate a Confartigianato) 6. Autoscuole (anche non artigiane se associate a Confartigianato) 7. Soccorso stradale (anche non artigiane se associate a Confartigianato)
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOLO AZIENDE ARTIGIANE **COD.INPS 376** **CODICE EBAV AT** **VEDI NOTA EBAV DEL 21.10.2019**	17bis	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE** **REGIONE VENETO CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 PER ADEGUARE E/O STIPULARE TD STAGIONALI**	**CCNL NAZIONALE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANO SIGLATO IN DATA 17.6.2019 e Verbale d'incontro regionale veneto del 22.6.2020.** **Con la deliberazione n. 764 del 15/06/2021 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-2022. Con deliberazione n. 937 del 05/07/2021 sono state modificate le date di avvio e di conclusione delle lezioni.** **In allegato il calendario regionale vigente utile per rimodulare/novare i TD stagionali in essere e stipulare quelli nuovi** **CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL (esclusivamente imprese artigiane):** 1. Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate; 2. Trasporto persone con autobus e corriere; 3. Servizi pubblici di linee in concessione; **BILATERALITA':** Previsto versamento solo del primo livello EBAV/EBNA e il versamento a FSBA (VEDI TABELLE ALLEGATE). Previsto il versamento a SANINVENETO che sostituisce l'obbligo contrattuale del versamento al fondo sanitario integrativo nazionale.

PMI MODA **Piccola e media industria** **fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento-moda-calzature- pelli e cuoio-Occhiali-giocattoli- penne spazzole e pennelli** **COD. INPS** **336** **COD.EBAV** **AT**	22	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE**	**ACCORDO DEL 3.7.2017 E DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18** ***ATTENZIONE UTILIZZARE CODICE EBAV AT CORRISPONDENTE A SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTAZIONE REGIONALE*** (DISPONIBILI I SERVIZI EBAV DI PRIMO LIVELLO CONSULTABILI DAL CATALOGO SERVIZI ON LINE DEL SITO WWW.EBAV.IT SELEZIONANDO "settori scoperti" dal menù categorie interessate.)
PMI **Piccola e media industria** **CHIMICA** **E SETTORI ACCORPATI PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA VETRO FINO A 49 DIPENDENTI** **COD.INPS** **336** **COD.EBAV** **AT**	4 BIS	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE**	**CCNL DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18** ***ATTENZIONE UTILIZZARE CODICE EBAV AT CORRISPONDENTE A SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTAZIONE REGIONALE*** (DISPONIBILI I SERVIZI EBAV DI PRIMO LIVELLO CONSULTABILI DAL CATALOGO SERVIZI ON LINE DEL SITO WWW.EBAV.IT SELEZIONANDO "settori scoperti" dal menù categorie interessate)
PMI **Piccola e media industria** **FINO A 249 DIPENDENTI DEL SETTORE DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO** **COD.INPS** **336** **COD.EBAV** **AT**	6 BIS	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE**	**CCNL DEL 7.11.2017** ***ATTENZIONE UTILIZZARE CODICE EBAV AT CORRISPONDENTE A SETTORI NON COPERTI DA CONTRATTAZIONE REGIONALE*** (DISPONIBILI I SERVIZI EBAV DI PRIMO LIVELLO CONSULTABILI DAL CATALOGO SERVIZI ON LINE DEL SITO WWW.EBAV.IT SELEZIONANDO "settori scoperti" dal menù categorie interessate)
Acconciatori ed Estetisti Area Benessere **COD.INPS** **021** **COD.EBAV** **AD**	9	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE**	CCRL 11.10.2010 CCNL DEL 8.9.2014 SEGNALIAMO circolare MISE numero 325777 del 17.10.16 in merito a prestazione dell'attività di acconciatore all'esterno dei locali della ditta.
Area Comunicazione Grafici e Fotografi **COD.INPS** **180** **COD.EBAV** **AF**	7 19	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE**	**CCNL DEL 27.2.2018, CCRL DEL 30.8.2010, Accordo integrativo al CCNL in tema di Contratti a termine stagionali siglato in data 3.12.2018** **IPOTESI STAGIONALITA' INTRODOTTE DALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 3.12.2018:** **A)** le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e Orafo; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell'Arredo in genere;

			B) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod.770, mod.730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc.)
Edili artigiani e PMI ed affini **COD.INPS 071**	20	***DA 1.11.2021 DECORRE CONGRUITA' circolare 10/21 EDILCASSA VENETO CON MODALITA' OPERATIVE*** **DA 1.11.2021 PIENAMENTE OPERATIVO SANEDIL QUALE FONDO SANITARIO DI CATEGORIA** **SOTTOSCRITTO ACCORDO DELLE ASSISTENZE EDILCASSA VENETO DEL 19.10.21 ATTUATIVO DELL'ACCORDO DEL 26.7.2021**	**CCNL DEL 30.1.2020 ACCORDO REGIONALE DEL 15.06.2016 e accordo SU EDILCASSA DEL 16.2.2018.** **Accordo provinciale sulla formazione fondo 0,20 siglato in data 17.01.2020** **FIRMATO ACCORDO VENETO DEL 26.7.2021 CHE FISSA LE REGOLE PER L'ARMONIZZAZIONE SOSTITUTIVA TRA IL FONDI SANITARIO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL E QUELLO REGIONALE SANI.IN.VENETO. SOTTOSCRITTO ACCORDO ATTUATIVO DELLE ASSITENZE EDILCASSA VENETO IN DATA 19.10.21: DAL 1.11.21 UNICO FONDO SANITARIO DI CATEGORIA E' SANEDIL.** **ALLEGATO ACCORDO VENETO DEL 19.10.21 CONTENENTE I DETTAGLI DELLE PRESTAZIONI EDILCASSA VENETO ANCHE ALLA LUCE DELLE PRESTAZIONI DEL NUOVO FONDO SANITARIO SANEDIL** **RINNOVO DEL 30.1.2020 (aumento da paghe di marzo 2021)** Il 30 gennaio 2020 ANAEPA Confartigianato Edilizia, le altre associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali di categoria FENEAL-Uil, FILCA-Cisl e FILLEA-Cgil, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 24.1.2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini, il rinnovo interessa nel Veneto circa 4.000 datori di lavoro e oltre 12.000 lavoratori dipendenti. La decorrenza dell'accordo è fissata dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020 ed è prevista un clausola di ultrattività triennale in casa di mancata disdetta nei termini previsti. L'accordo completa il percorso negoziale di rinnovo avviato con la sottoscrizione del Protocollo sul Welfare Contrattuale il 31 gennaio 2019 e del Protocollo sugli Enti Bilaterali nazionali il 20 maggio 2019. **Sul piano economico l'accordo assorbe gli importi di AFAC, in erogazione dal 1 aprile 2017, nella retribuzione tabellare base a decorrere dal 1° febbraio 2020. L'ultima erogazione degli importi a titolo di AFAC è quindi nelle retribuzioni di Gennaio 2020.** **L'aumento retributivo effettivo sarà erogato in due tranches la prima nelle paghe di marzo 2021 e la seconda in quella di gennaio 2022 (quest'ultima incide con aumenti solo sul 2° e 4° livello).** **ALLEGATA CIRCOLARE EDILCASSA 10.2021; 8.2021; 7.2021; 6.2021; 5.2021; E**

Panificatori artigiani, PMI anche TERZIARIO E PUBBLICI ESERCIZI senza limiti su numero dipendenti **COD.INPS 175** **COD.EBAV AN**	23	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE** **CCRL 14.4.2017 rinnovato in data 27.10.2021:** **ERT PROROGATO DAL 31.10.21 AL 31.3.22** **QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. PROROGATA AL 31.3.22** **PROROGATA TUTTA LA PARTE NORMATIVA CCRL 14.4.17 AL 31.3.22** **Prorogato versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto** **CON LETTERA ASSUNZIONE CONSEGNA MODULO PREVIDENZA INTEGRATIVA**	**CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale regionale del 15.7.19, del 21.4.2020 , 8.3.2021 e 27.10.2021)** **ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019,24.4.2020, 8.3.2021 e 27.10.21 (SOSTITUISCE E.E.T. CESSATO AL 31.10.16)** *Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019* , dal 1.7.2019 al 31.03.2020 E DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021, *dal 1.4.2021 al 31.10.2021 e* ***dal 1.11.2021 al 31.3.2022*** *è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonchè il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.* **ERT PANIFICATORI VENETO** mensile / orario A1 S: 21,20 / 0,12254 A1: 17,70 / 0,10231 A2: 14,80 / 0,08555 A3: 11,30 / 0,06532 A4: 9,40 / 0,05434 B1: 13,00 / 0,07514 B2: 6,90 / 0,03988 B3S: 5,80 / 0,03353 B3: 5,60 / 0,03237 B4: 4,50 / 0,02601 APPRENDISTATO PROFESSIONALZZANTE: DA 37° MESE **QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19, 21.4.2020, 8.3.2021 e 27.10.21 (SOLIDARIETA' VENETO ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.** **VERSAMENTO MENSILE** **FULL TIME / PART TIME ≤50%** **IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A**: **€ 8,00 / € 4,00** **IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B**: **€ 5,00 / € 2,50** **APPRENDISTI ESCLUSI** DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017-->30.6.2019 1.7.2019-->31.03.2020 e dal 1.4.2020 al 31.3.2021, **DAL 1.4.21 AL 31.10.21 e dal 1.11.21 al 31.3.22** (proroga del 15.7.19,del 21.4.2020,**8.3.2021 e 27.10.21**) modalità versamento

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021 per tutti i lavoratori in forza. Dal mese di giugno 2021 a ottobre 2021 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part – time.

TABELLE ALLEGATE E VERBALE DI ACCORDO REGIONALE DEL 8.3.2021</td>
</tr>
<tr>
<td>Alimentari Artigiani;

COD.INPS
175
COD.EBAV
AM</td>
<td>25</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

CCRL 14.4.2017 rinnovato in data 27.10.2021:

ERT PROROGATO DAL 31.10.21 AL 31.3.22

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPL. PROROGATA AL 31.3.22

PROROGATA TUTTA LA PARTE NORMATIVA CCRL 14.4.17 AL 31.3.22

Prorogato versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto</td>
<td>CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 27.10.21)
ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019, del 8.3.2021 e 27.10.21 (DA 1.4.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)
Ai lavoratori OPERAI.IMPIEGATI,QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020, dal 1.4.2020 al 31.3.2021 , dal 1.4.2021 AL 31.10.2021 e dal 1.11.21 al 31.3.2022 è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonchè il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.
<table>
<tr><th colspan="3">ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO</th></tr>
<tr><th></th><th>mensile</th><th>orario</th></tr>
<tr><td>1s</td><td>130,00</td><td>0,75145</td></tr>
<tr><td>1</td><td>104,00</td><td>0,60116</td></tr>
<tr><td>2</td><td>85,00</td><td>0,49133</td></tr>
<tr><td>3/a</td><td>73,00</td><td>0,42197</td></tr>
<tr><td>3</td><td>62,00</td><td>0,35838</td></tr>
<tr><td>4</td><td>55,00</td><td>0,31792</td></tr>
<tr><td>5</td><td>48,00</td><td>0,27746</td></tr>
<tr><td>6</td><td>38,00</td><td>0,21965</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTI PROF.</td><td colspan="2">Da 37° MESE</td></tr>
</table>
QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017,PROROGA DEL 15.7.19 e successiva proroga del 21.4.2020 e 27.10.21 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.
<table>
<tr><td rowspan="2">DESTINATARI</td><td colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</td></tr>
<tr><td>FULL TIME</td><td>PART TIME ≤ 50%</td></tr>
<tr><td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td><td>€ 26,00</td><td>€ 13,00</td></tr>
<tr><td>APPRENDISTI</td><td>€ 10,00</td><td>€ 6,50</td></tr>
</table>
DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017-->30.6.2019 1.7.2019-->31.03.2020, DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021 (proroga del 15.7.19 e del 21.4.2020) e</td>
</tr>
</table>

dal 1.4.2021 al 31.10.2021 (proroga del 8.3.2021) , **dal 1.11.21 al 31.3.2022 (proroga del 27.10.2021)** modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021): pari a 2,5 euro per ogni dipendente nuovo assunto dal 1 aprile 2021 unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. per i dipendenti gia' in forza al 1.4.2021 la quota annua va versata con in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021. tale quota non è riproporzionabile in caso di part time e va versata con le stesse modalità della quota di adesione contrattuale. **TABELLE ALLEGATE E VERBALE DI ACCORDO REGIONALE DEL 8.3.2021**

ALIMENTARISTI PMI
ESCLUSIVAMENTE PER DITTE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENEDENTI PUBBLICI ESERCIZI E INDUSTRIALI
COD.INPS 175
COD.EBAV AK

26

NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

N.B.: per ALIMENTARISTI PMI non è prevista l'erogazione dell'ert (ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO) e non è prevista la quota di adesione contrattuale al fondo di previdenza negoziale.

RINNOVO DEL CCNL PARTE II DEL 28.1.2021 e CCRL 14.4.2017 (prorogato al 31.3.2020 con verbale del 15.7.19)

AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI APRILE 2021

(ad eccezione delle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione per le quali non trova applicazione l'aumento di cui sotto e per le quali i minimi retributivi restano quelli in vigore al 1.12.2018 vedi tabelle specifiche allegate)

Livello	AUMENTO 1.4.2021	MINIMI DAL 1.4.2021
1	35,98	2372,01
2	31,28	2062,60
3	25,81	1701,67
4	22,68	1495,40
5	20,34	1340,72
6	18,77	1237,57
7	27,21	1134,45
8	15,64	1031,33

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 15BIS

Art. 15 bis accordo del 28.1.2021: i rapporti di lavoro in apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati da imprese artigiane che applicano la parte I del CCNL conservano la loro naturale scadenza anche nell'eventualità in cui le imprese cessino di applicare la parte prima (artigianato) per applicare la parte seconda (PMI fino a 15 dipendenti)

ARTICOLI CCRL 14.4.2017 valevoli per imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti

ART.24: RETRIBUZIONE REGIONALE in aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL viene confermata la quota aggiuntiva di euro 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12.12.1989.

ART.25: CONTRIBUZIONE EBAV le parti convengono che dal 1.5.2017 in aggiunta ai versamenti di primo livello le imprese versano il secondo livello ebav (codice contratto AK) secondo i seguenti fondi:

FONDI	QUOTA C/IMPRESE	QUOTA C/LAVORATORI
Promozione	2,00	
Formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	**6,28**	**1,20**

ART.26:APPLICAZIONE A.I. VENETI alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle associazioni artigiane e dalle OO.SS venete.

ART.27: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA Attraverso la sottoscrizione del ccrl del 14.4.2017 e con l'implementazione della bilateralità regionale, Le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute a all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.

<table>
<tr>
<td>Concia
Cod Inps 047
COD.EBAV
AZ</td>
<td>67</td>
<td>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</td>
<td>FIRMATO CCRL IN DATA 7.3.2016
CON LE PAGHE DI MARZO 2019 L'ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE SARA' CONGLOBATO NELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
<table>
<tr><th>LIVELLO</th><th>RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019</th></tr>
<tr><td>Q</td><td>1674,33</td></tr>
<tr><td>A</td><td>1592,87</td></tr>
<tr><td>B</td><td>1488,45</td></tr>
<tr><td>C</td><td>1415,62</td></tr>
<tr><td>D</td><td>1352,27</td></tr>
<tr><td>E</td><td>1291,33</td></tr>
<tr><td>F</td><td>1231,83</td></tr>
<tr><td>GBIS</td><td>1175,52</td></tr>
<tr><td>G</td><td>1132,86</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulizie Artigiane

COD.INPS
120

COD.EBAV
AX</td>
<td>69</td>
<td>NESSUNA NOVITA'

cessata erogazione eet dalle paghe di settembre 2017 cessata voce retributiva edar da 1.4.2017</td>
<td>CCNL DEL 18.9.2014, CCRL DEL 20.10.2014
Fonti tutte sul sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it:
CONFARTIGIANATO NOTIZIE CONTENENTE APPROFONDIMENTO SUL RINNOVO IN ESAME CONSULTABILE SUL SITO www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Rinnovo ccnl del 18.9.14 (precedente del 1999)
stipulato ccrl v.to del 20.10.14 che gestisce armonizzazione nuovo ccnl a precedenti accordi regionali

inserite nel campo di applicazione di questo ccnl/ccrl le ditte dell'area verde /cura e manutenzione del paesaggio (ateco 81.30) che fino al 30.9.14 erano nei settori scoperti;
normato apprendistato professionalizzante per le assunzioni dal 1.10.2014;
normato contratto a termine dal 18.9.14 (es.nuovi limiti);
normato contratto part-time dal 18.9.14;
aumento % supplementare dal 20% al 22% e altri aspetti sulle clausole elastiche dal 18.9.14 ;
cambiata la regola sul subentro negli appalti dal 18.9.2014 ; ora esiste un clausola di garanzia occupazionale da valutare anche nelle procedure di licenziamento collettivo
esteso campo di applicazione alla pulizia piscine dal 18.9.2014

</td>
</tr>
<tr>
<td>Settore Cineaudiovisivo</td>
<td>np</td>
<td>SIGLATO IN DATA 16.7.2019

PRIMO CCNL PER LE IMPRESE ANCHE NON ARTIGIANE DEL SETTORE CINEAUDIOVISIVO</td>
<td>CCNL DEL 16.7.2019
in data 16.7.2019 è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CCNL è applicabile da tutte le imprese, anche non artigiane, che svolgono le seguenti attività:

distribuzione, importazione – esportazione di film e telefilm;
stabilimenti di doppiaggio;
produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche);
aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
aziende che gestiscono teatri di posa.

DECORRENZA E DURATA
Decorre dal 1.8.2019 e scade il 18 gennaio 2021.
STRUTTURA DEL CCNL
Il nuovo CCNL contiene di una parte generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e una disciplina specifica per ognuno dei settori di cui sopra.
PARTE ECONOMICA
L'accordo definisce una retribuzione tabellare con decorrenza 01.08.2019 e una tranche di aumento con decorrenza 01.01.2020</td>
</tr>
</table>

Settori scoperti **COD INPS** **116** **COD EBAV** **AT**	28	**NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE** LE DITTE ARTIGIANE AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO DA SETTORI SCOPERTI	Da 3.3.2018 le ditte aventi natura giuridica ARTIGIANA AVENTI COME ATTIVITA' SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO del meccanica settori scoperti ed entrano anche con il secondo livello EBAV nel ccnl/ccrl LEGNO LAPIDEI 3/75

VERBALE DI ACCORDO SULLE PRESTAZIONI DI SANI.IN.VENETO RELATIVE AI SAGGI DIAGNOSTICI COVID-19

Il giorno 9 novembre 2021 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale Sergio Maset e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luca Bertuola;

- **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Marco Comin

- **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco e da Riccardo Camporese;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Toigo e da Giannino Rizzo;

Premesso che

Le parti a seguito della pandemia da Covid-19 al fine di introdurre misure di sostegno alle imprese e lavoratori del Veneto, hanno sottoscritto il 2 maggio 2020 l'accordo interconfederale per l'attivazione di prestazioni straordinarie in favore di imprese e lavoratori legate all'emergenza da Covid-19;

In data 23 settembre 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo per introdurre il rimborso dei costi sostenuti per i saggi diagnostici connessi al Covid-19 da parte di imprese e lavoratori

è intenzione delle parti continuare a garantire strumenti utili al contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19

in considerazione dell'andamento della pandemia, tenendo conto delle mutate condizioni della fase emergenziale, si rende necessario operare una revisione delle prestazioni attivate in favore di imprese e lavoratori, anche al fine di assicurare la loro sostenibilità economica per il Fondo Sani.In.Veneto

le parti concordano quanto segue:

le premesse sono parte integrante del presente accordo

di prevedere il rimborso ai lavoratori per massimo due tamponi al mese ed il rimborso della spesa alle aziende per massimo due tamponi al mese per lavoratore

Il rimborso viene riconosciuto nell'importo massimo di € 15,00 per tampone.

Le spese dovranno essere debitamente documentante indicando i soggetti a cui è rivolto l'intervento

Le prestazioni così modificate entreranno in vigore a partire dal 1 dicembre 2021 e fino al perdurare dello stato di emergenza.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo 2022 per una verifica in merito alle prestazioni

Viene data indicazione al Fondo Sani.In.Veneto affinchè si attivi tempestivamente per il recepimento e divulgazione del presente accordo

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CGIL VENETO

CNA VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

UIL VENETO

VERBALE DI ACCORDO

AGGIORNAMENTO AL DL. 146/2021 DELLE PROCEDURE SINDACALI PER SOSPENSIONI COVID-19 (dal 01/10/2021 al 31/12/2021)

Le parti sociali datoriali e sindacali dell'artigianato veneto, a seguito dell'ulteriore periodo di integrazione salariale con causale Covid 19 concesso dal D.L 146/2021 per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 e da richiedere al termine delle 28 settimane previste dall'art. 8 D.L. 41/2021 (*utilizzabili entro il 31/12/2021 per i dipendenti in forza alla data del 23/3/2021*), hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell'attività lavorativa:

1) ***Datori di lavoro che abbiano già sottoscritto un verbale per periodi di sospensione dell'attività lavorativa con causale Covid-19 anche nel caso successivamente ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni/verbali di accordo stipulati dalle parti sociali dell'artigianato veneto:***

   a) Qualora - dopo aver esaurito le 28 settimane di cui all'art. 8 DL .41/21 - ravvisino la necessità di ulteriori settimane di prestazione COVID 19 nel periodo 01/10/2021 e fino al 31/12/2021, per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 potranno richiedere le 13 settimane previste dall' art. 11 del DL 146/2021

   b) Qualora non abbiano ancora richiesto tutte le 28 settimane di cui all'art. 8 DL 41/2021, potranno richiedere, per i dipendenti in forza al 23/3/2021, le settimane residue fino al 31/12/2021 con lo stesso modello di comunicazione allegato (vedi allegato 1) di cui al presente verbale

   c) La stessa procedura di cui ai punti a) e b) potrà essere utilizzata anche dai datori di lavoro che al termine delle settimane precedentemente richieste abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell'attività produttiva.

2) ***Datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA "causale covid 19"***

   Qualora la prestazione sia richiesta per la prima volta, per fruire dei periodi concessi dal D.L. 41/2021 art. 8, (*28 settimane utilizzabili entro 31/12/2021 per i dipendenti in forza al 23/3/2021*), dovrà essere rispettata l'intera procedura sindacale stabilita nell'accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 e dell'integrativo dell'accordo 14 gennaio 2020 (vedi allegato 2 e 3).

Il modello D06 dovrà essere presentato solamente dai lavoratori che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente verbale. Vengono comunque fatti salvi i rinnovi di accordo di cui al punto 1) e gli avvii di procedura di cui alla lettera b) dell'accordo regionale 8/4/2021 presentati prima dell'entrata in vigore del presente verbale

Le parti si incontreranno nel caso di variazioni della normativa sugli ammortizzatori sociali per l'artigianato.

Marghera-Venezia lì 25 ottobre 2021

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CGIL VENETO

CNA VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

UIL VENETO

COMUNICAZIONE RINNOVO ACCORDO FSBA-COVID 19

Verbale di accordo OO.AA OO.SS del 25/10/2021 (D.L. 41/21 e DL 146/2021 smi FSBA COVID-19)

Alla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana @ Confartigianato **: cmtlavoro@legalmail.it**
Alla CISL BELLUNO TREVISO: ust.belluno.treviso@pec.cisl.it
Alla CGIL TREVISO: cgiltreviso@pecgil.it
Alla UIL BELLUNO TREVISO: csptreviso@pecert.uil.it ; urveneto@pec.it

Oggetto: comunicazione rinnovo accordo sindacale FSBA "causale COVID-19".

La scrivente impresa _____sita nel Comune di _____ in via _____ n_____
P. IVA_____ Cod. Fisc._____ con la presente comunica alle OOSS ed alla AA sopraindicata il rinnovo del verbale di accordo sindacale per assegno ordinario FSBA causale Covid-19.
Il verbale iniziale di cui all'art. 7 bis dell'accordo interconfederale veneto del 14.1.2020 come integrato da quello del 4.3.2020 è stato siglato **in data** ___/__/__ con la/e seguente/i organizzazioni sindacale/i *(indicarla barrando)*:

◯ **CGIL;** ◯ **CISL** ◯ **UIL**

Il predetto accordo
◯non è stato esteso;
◯è stato esteso fino **al** ___/___**/2021 * /** con l'invio dell'ulteriore/i comunicazione/i di rinnovo secondo quanto definito dagli avvisi comuni delle Parti Sociali dell'artigianato veneto sottoscritti nel corso del 2020/2021. (***riportare la data di scadenza riportata nell'ultima comunicazione inviata alle OO.SS./OO.AA.**)
Si rinnova la richiesta di intervento d'integrazione salariale causale Covid-19 per il periodo:

- ☐ **dal** __/___**/2021 al** ___/___/____ per dipendenti in forza 23/3/21 (28 settimane art. 8 D.L. 41/2021 fino al 31 dicembre 2021.9
- ☐ **dal** __/___**/2021 al** ___/___/____ per dipendenti in forza ---------- (13 settimane art. 11 D.L. 146/2021 fino al 31 dicembre 2021 e solo al termine delle precedenti 28 settimane)

(barrare solo una delle ipotesi)

Lo scrivente datore dichiara che l'organico aziendale che utilizzerà FSBA covid-19 nel periodo di rinnovo sopra indicato è (*eliminare l'ipotesi che non ricorre*) :
◯ **il medesimo** come indicato nel verbale sindacale iniziale e/o comunicazioni successive;◯ **mutato** come segue :

operai	**n°**	**impiegati**	**n°**	**apprendisti**	**n°**

di seguito **i lavoratori aggiunti rispetto all'ultima comunicazione** e la loro firma per i quali sarà obbligatoriamente raccolto anche il **modello D06**:

1. nome_____cognome_____firma*** _____
2. nome_____cognome_____firma*** _____

****può non essere presente (vedi art.7bis accordo interconfederale regionale 14.1.2020 come integrato il 4.3.2020); la firma sul D06 deve esserci*

di seguito **i lavoratori esclusi**, solo elenco nominativo:

1. nome_____cognome_____
2. nome_____cognome_____ *ecc.*

La nostra dichiarazione di legame alla procedura "coronavirus" inserita nel verbale iniziale, con la sottoscrizione della presente, viene estesa per la finestra temporale di richiesta di FSBA covid-19 sopra indicata.

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____ di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Mandamento di _____ o consulente del lavoro_____ telefono _____ e-mail _____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati indicati per la finalità in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Distinti saluti
Località_____ data ____/_____/____

L'IMPRESA
(firma titolare / legale rappresentante)

(imprese che richiedono per la prima volta la prestazione COVID)

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA PER FSBA

accordo interconfederale regionale integrativo del 25/10/2021

Alla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana @ Confartigianato : cmtlavoro@legalmail.it
Alla CISL BELLUNO TREVISO: ust.belluno.treviso@pec.cisl.it
Alla CGIL TREVISO: cgiltreviso@pecgil.it
Alla UIL BELLUNO TREVISO: csptreviso@pecert.uil.it ; urveneto@pec.it

Oggetto: comunicazione avvio procedura consultazione sindacale FSBA COVID-19

La scrivente impresa _____sita nel Comune di _____ in via _____n__ tel. _____P. IVA_____ Cod. Fisc._____ Matr. INPS _____ con la presente comunica alle OOSS ed ad una A.A. l'attivazione della procedura per la stipula del verbale di accordo sindacale finalizzato alla richiesta della seguente prestazione :

ASSEGNO ORDINARIO FSBA CAUSALE COVID 19 CORONAVIRUS

Il ricorso alla prestazione FSBA per un numero di dipendenti pari a _____ dovuto alla causale denominata COVID-19 CORONAVIRUS per il periodo

dal __/___/2021 al ___/____/____ per i dipendenti in forza al 23/3/21 (art. 8 D.L. 41/2021 , 28 settimane fino al 31 dicembre 2021.

L'organico aziendale è il seguente:

operai	n°	impiegati	n°	apprendisti	n°	domicilio	n°	Totale	n°

L'azienda dichiara:

1. che è in regola con la contribuzione dovuta a FSBA e che non rientra nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
2. di aderire/non aderire ad EBAV (*barrare l'ipotesi che non ricorre*);
3. di applicare il seguente contratto collettivo:_____;
4. che i dipendenti interessati alla sospensione/riduzione risultano in forza alla data del **23/03/2021 (28 settimane DL 41/21);**
5. che ha svolto/non ha svolto (*barrare l'ipotesi che non ricorre*) in precedenza una procedura per FSBA (NO CODIV) con le seguenti OO.SS:_____.

Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____ di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Mandamento di _____ o consulente del lavoro_____ telefono _____ e-mail _____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Distinti saluti

Località_____ ,data ____/_____/____

L'IMPRESA

(firma titolare / legale rappresentante)

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO *ORDINARIO FSBA* COVID-19 "CORONAVIRUS"

di cui all'accordo interconfederale regionale del 04.03.2020 come modificato dagli accordi 25.01.2021 e 08.04.2021 e 25.10.2021

In data _____ presso la sede di _____ si sono incontrati:
l'impresa _____ mail_____ sita in
via _____ cap_____ comune _____pv____
P.iva/C.f. _____ matricola INPS _____
esercente l'attività di _____
nella persona di _____ in qualità di titolare/legale rappresentante
assistita da _____ per _____
ed i lavoratori sotto segnati e assistiti, giusta specifica mandato come confermano le firme sotto riportate, dalle OO.SS. nella/e persona/e di

Sig. _____ per l'organizzazione _____
Sig. _____ per l'organizzazione _____
Sig. _____ per l'organizzazione _____

Premesso che

- che l'Impresa ha comunicato in data _____ alle OO.SS ed una delle OO.AA l'avvio della procedura per sospendere l'attività per il periodo che va dal_____ al ____ per causale CORONAVIRUS
- che l'impresa allega un'autodichiarazione delle connessioni con il CORONAVIRUS;
- che l'azienda dichiara di essere in regola con la contribuzione dovuta da parte dell'azienda a FSBA;
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

SI CONVIENE

di sospendere con l'assegno ordinario causale Covid 19 Coronavirus l'attività di n° dipendenti di seguito indicati, conformemente a quanto richiesto nella domanda di sospensione dell'orario di lavoro dei lavoratori da inviare (tramite Sinaweb), da parte dell'impresa o suo intermediario, a FSBA insieme al presente verbale (art. 8 regolamento FSBA)

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo_____, li_____

IMPRESA	OO.AA.	OO.SS.
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Prima richiesta di FSBA COVID-19 per il periodo dal __/10/2021 al ___/____/____ e relativamente ai **dipendenti in forza al 23/3/21** (art. 8 D.L. 41/2021 = 28 settimane fino al 31 dicembre 2021)

NOME E COGNOME LAVORATORE	FIRMA*	NOME E COGNOME LAVORATORE	FIRMA*

La firma può non essere presente con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni, province, regioni per cui vige il divieto di allontanamento o di accesso in base a provvedimenti delle autorità competenti o che per altri motivi comunque riferibili all'emergenza epidemiologica sono oggettivamente impossibilitati ad apporre la firma. (art. 7 bis accordo interconfederale regionale sulle procedure sindacale come integrato il 04.03.2020)

ConfartigianatoJob.it
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Il punto d'incontro tra imprese e lavoratori

ConfartigianatoJob.it è il portale dedicato alle imprese del sistema Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per l'incontro di domanda e offerta di lavoro.

Pubblica gratuitamente la tua offerta di lavoro!

Tramite il portale, che ha l'obiettivo di realizzare un'efficace e semplice **sistema di raccordo tra la domanda e l'offerta di lavoro**, le aziende che cercano qualsiasi tipo di figura professionale - operai, impiegati, giovani in apprendistato - possono:

- **pubblicare gratuitamente**, in maniera visibile o anonima, la propria richiesta ricevendo le candidature direttamente dai lavoratori registrati sul portale
- **accedere** ai servizi del portale

Nel caso in cui la tua azienda non trovi il candidato ideale, contatta Confartigianato Marca Trevigiana Formazione per valutare altre soluzioni.

Accessibile anche da mobile.
Inquadra il codice con la fotocamera del tuo smartphone e visita il sito.

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle Istituzioni, 34 | 31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 433250 (interno 1)
job@confartigianatoformazione.tv
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione

Sei alla ricerca di un nuovo impiego?

Inserisci gratuitamente la tua candidatura nel portale **ConfartigianatoJob.it**, il sito creato da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Un'occasione unica per scoprire tutte le opportunità lavorative delle imprese del nostro territorio.

Il portale è aperto anche a **studenti e neodiplomati.**

1. **Registrati** al portale **Confaritgianatojob.it** e compila il profilo con i dati richiesti
2. **Carica il tuo CV** aggiornato nella nostra banca dati per essere contattat* dalle aziende del territorio
3. **Cerca tra le offerte di lavoro** pubblicate nella pagina delle opportunità e scegli a chi inoltrare la tua candidatura
4. **Investi sul tuo percorso professionale.** Potrai essere protagonista di **politiche attive al lavoro** (inserimenti in azienda, formazione e molto altro)

Confartigianato Job.it
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle Istituzioni · 34 31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 433250 (interno 1) | job@confartigianatoformazione.tv

Accessibile anche da smartphone. Inquadra il codice con la fotocamera del tuo smartphone e visita il sito.

Hai perso involontariamente il lavoro?

Il Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ti supporta nella richiesta di indennità di disoccupazione NASPI che viene erogata dall'Inps e **garantisce mensilmente un sostegno al reddito,** in caso di:

- licenziamento o fine contratto a termine
- risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso Ispettorato Territoriale del Lavoro
- dimissioni per giusta causa o durante il periodo di gravidanza

Devi dimetterti ?

Il Patronato Inapa è a tua disposizione per gestire le dimissioni che, per essere efficaci, devono essere comunicate al datore di lavoro anche in via telematica su apposito portale del Ministero del Lavoro.

DID online

Il Patronato Inapa è al tuo fianco anche per la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DID on line. Questa operazione determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione e ti serve per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro facendo ottenere incentivi a chi ti assume in base alla normativa vigente nel tempo.

Istituto nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato

Fissa un appuntamento contattando telefonicamente l'ufficio del Patronato Inapa più vicino a te, nelle sedi Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

ASOLOMONTEBELLUNA 0423 5277
CASTELFRANCO VENETO 0423 7317
CONEGLIANO 0438 1710400
ODERZO-MOTTA 0422 2071
TREVISO 0422 2111
VITTORIO VENETO 331 6859485
SEDE PROVINCIALE 0422 433300

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: COME RICHIEDERLO

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito per i **lavoratori dipendenti**, che viene erogato su richiesta annuale del lavoratore. Il riconoscimento e l'importo dell'assegno sono stabiliti dall'INPS in base al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito complessivo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei come ad esempio quelli monoparentali o con componenti inabili.

NOVITÀ 2021

Dal 1 luglio al 31 dicembre
maggiorazioni del d.L. 79/21:
37,5 € a figlio per nuclei fino a due figli
55 € per nuclei di almeno tre figli

Le domande devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente in via TELEMATICA. Gli uffici del Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, operanti nelle sedi territoriali, sono a disposizione per la consulenza e la trasmissione all'Inps delle richieste.

I lavoratori devono presentarsi agli sportelli, previo appuntamento, con il **MODELLO INAPA/DIP SR16, scaricabile dal sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it,** compilato in ogni sua parte e firmato, corredato dall'ultimo cedolino, carta di identità e codice fiscale e Modello 730. **Quando?**

- a luglio di ciascun anno se si tratta di rinnovare il diritto già riconosciuto
- in qualunque momento nei casi di variazione del nucleo familiare (es. nascita, matrimonio)

La richiesta oltre ai dati anagrafici del nucleo familiare deve riportare:

- i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, al lordo di qualsiasi deduzione
- i redditi a tassazione separata
- l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge
- i redditi conseguiti all'estero

Si devono indicare i valori di:

- borse di studio
- pensioni e assegni sociali
- pensioni riconosciute agli invalidi civili, ciechi, sordomuti
- interessi di c/c, Bot Cct ecc
- proventi da quote di investimento

Redditi da escludere:

- TFR trattamento fine rapporto
- ANF
- pensioni di Guerra e pensioni privilegiate
- indennità di accompagnamento
- rendite Inail

Sede Patronato INAPA PROVINCIALE
Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso
Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
inapa.co@confartigianatomarcatrevigiana.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460
inapa.tv@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLO
Via Strada Muson, 2/B
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
inapa.as@confartigianatomarcatrevigiana.it

MONTEBELLUNA
Via G. Di Vittorio, 1 - Zona PIP Posmon
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
inapa.mb@confartigianatomarcatrevigiana.it

VITTORIO VENETO
Via C. Battisti 5 (Condominio Quadrilatero)
Tel: 331 6859485
inapa.vv@confartigianatomarcatrevigiana.it

CASTELFRANCO VENETO
B.go Treviso, 164/E
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343
inapa.cf@confartigianatomarcatrevigiana.it

ODERZO
Via dei Mosaici, 8
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299
inapa.od@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.
Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Da 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021 **ARTIGIANI E LAVORATORI AUTONOMI** possono richiedere l'**Assegno Temporaneo per I figli minori** attraverso l'attestazione ISEE 2021, richiedibile gratuitamente allo **sportello Caaf Confartigianato Imprese Marca Trevigiana**.

COS'È

L'assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore. L'importo viene determinato sulla base del valore ISEE secondo gli scaglioni indicati dal decreto e in relazione al numero dei figli minori. Si tratta di un assegno ponte che **garantisce la copertura del periodo che va dal 1 luglio fino alla fine del 2021**, in attesa dell'entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale per i Figli, prevista per il 1 gennaio 2022.

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'importo mensile dell'Assegno Temporaneo sarà **calcolato sulla base del valore ISEE**, rapportato al numero e all'età dei figli minori e non concorre alla formazione del reddito.
Per rientrare tra i destinatari della misura, ferme le altre condizioni di legge, il valore dell' ISEE 2021 non deve essere superiore a 50mila euro.

L'**importo massimo** per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un **valore ISEE fino a 7.000,00 euro** è pari a 167,50 euro, elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

L'**importo minimo** per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un **valore ISEE fino a 50.000,00 euro** è pari a 30 euro, elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
L'assegno temporaneo è incompatibile con l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'erogazione dell'assegno, che non concorre alla formazione del reddito, avviene mensilmente mediante accredito su IBAN del richiedente o bonifico domiciliato.

COME FARE DOMANDA

Le domande devono essere inoltrate all'INPS **esclusivamente in via TELEMATICA**.
Gli uffici del **Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana**, operanti nelle sedi territoriali, sono a disposizione per la consulenza e l'invio della pratica.

Sede Patronato INAPA PROVINCIALE
Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso
Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
inapa.co@confartigianatomarcatrevigiana.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460
inapa.tv@confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLO
Via Strada Muson, 2/B
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
inapa.as@confartigianatomarcatrevigiana.it

MONTEBELLUNA
Via G. Di Vittorio, 1 - Zona PIP Posmon
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
inapa.mb@confartigianatomarcatrevigiana.it

VITTORIO VENETO
Via C. Battisti 5 (Condominio Quadrilatero)
Tel: 331 6859485
inapa.vv@confartigianatomarcatrevigiana.it

CASTELFRANCO VENETO
B.go Treviso, 164/E
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343
inapa.cf@confartigianatomarcatrevigiana.it

ODERZO
Via dei Mosaici, 8
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299
inapa.od@confartigianatomarcatrevigiana.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA Per Te, un sistema al Tuo servizio.
Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

CONTINUANO SINO AL 30 GIUGNO 2021 GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19 DEDICATI A IMPRESE E LAVORATORI (EDILIZIA ESCLUSA)

Le richieste di rimborso relative all'anno 2020 (17 marzo-31 dicembre) devono essere presentate agli sportelli entro il 30 aprile 2021
La modulistica relativa alle domande del 2021 (1 gennaio - 30 giugno) deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2021

IMPRESE

Sostegno alla liquidità delle imprese nell'accesso alle garanzie necessarie per ottenimento dei finanziamenti per il tramite del Consorzio Veneto Garanzie. Rimborso fino a 300 euro. *MOD. A31*

Sostegno per l'applicazione dei protocolli sicurezza. Rimborso fino a 200 euro. *MOD. A32*

Sostegno alle attività di sanificazione. Rimborso fino a 200 euro. Acquisto macchinari per la sanificazione. Rimborso fino a 650 euro. *MOD. A33*

Contributo alle aziende che hanno avuto un utilizzo intensivo di FSBA causale COVID-19. *MOD. A24*

Attivazione del lavoro agile in forma semplificata. Rimborso fino a 250 euro per ogni lavoratore coinvolto. *MOD. A35*

Interventi per eventi

- **Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell'ASL competente. Rimborso fino a 700 euro.**
- **Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all'estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone. Rimborso fino a 300 euro.**
- **Accertamenti sanitari sui lavoratori "fragili" così come definiti dai documenti dei Ministeri del Lavoro e della Salute. Rimborso fino a 250 euro.**
- **Acquisto materiale non sanitario anticontagio per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute. Rimborso fino a 500 euro.**
- **Diaria di 8 euro per assenza dall'attività aziendale per provvedimento dell'ASL in caso di assenza di titolari , soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del figlio con provvedimento ASL. Quota massima per azienda di 160 euro.** *MOD. A34*

LAVORATORI

Contributo a favore di lavoratori iscritti a Ebav che siano stati effettivamente sospesi con ammortizzatori sociali causale Covid-19. Una tantum di 250 euro. *MOD. D31*

Sostegno alla genitorialità per i lavoratori che hanno utilizzato, per almeno 10 giorni lavorativi, il permesso per congedo parentale (art.23 del dl 18/2020 e s.m.i.). Pari a 250 euro. *MOD. D32*

Sostegno alle famiglie con figli studenti con almeno un genitore iscritto EBAV attraverso un rimborso forfettario una tantum di 100 euro per costi di acquisto di strumenti per la didattica on line (tablet, telefonini, cano ni relativi ad un più intenso utilizzo di internet, ecc). *MOD. D33*

Attivazione del lavoro agile in forma semplificata. Rimborso fino a 250 euro. *MOD. D35*

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Piazza delle istituzioni, 34/A - 31100, Treviso - Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it - www.confartigianatomarcatrevigiana.it

ASOLOMONTEBELLUNA
Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo
Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138
info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343
info@cf.confart.tv
www.confartigianatocastelfranco.it

CONEGLIANO
Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
info@co.artigianato.org
www.confartigianatoservizi.com

ODERZO - MOTTA
Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460
info.tv@confartigianatotreviso.it
www.confartigianatotreviso.it

VITTORIO VENETO
Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029, Vittorio Veneto
Tel: 0438 553582 | Fax: 0438 946668
info@confartigianatovittorioveneto.it.
www.confartigianatovittorioveneto.it

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO ®

QUOTE MENSILI

DECORRENZA GENNAIO 2020

QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE DI AZIENDE ARTIGIANE

TABELLA A

	QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE
Quota Rappr.za	OO.AA.	Azienda	2,60
	OO.SS.	Azienda	1,04
	COBIS-FBS	Azienda	1,56
	EBNA	Azienda	0,17
NRS	OO.AA.	Azienda	0,06
	OO.SS.	Dipendente	1,00
SERVIZI EBAV	1° Livello	Azienda	4,62
		Dipendente	0,80
	2° Livello	Azienda	Vedi Tabella (B)
		Dipendente	
FSBA	Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato*	Azienda	0,45%
		Dipendente	0,15%
	Previdenza Complementare	Azienda	Vedi Tabella (B1)

Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

TABELLA B

	CATEGORIA ARTIGIANA	CODICE	2° Livello EBAV Azienda	2° Livello EBAV Dipendente
AREA MECCANICA	Metalmeccanici	AA	3,15	1,57
	Orafi	AC	4,68	2,18
	Odontotecnici	AB	4,16	1,43
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE	4,55	1,06
	Pulitintolavanderie	AP	4,55	1,06
	Occhiali	AV	4,55	1,06
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	4,18	1,48
	Vetro	AL	5,18	1,48
	Ceramica	AH	7,73	2,73
	Concia	AZ	2,83	1,07
AREA SERVIZI	Acconciatura Estetica	AD	4,07	0,98
	Imprese Pulizia	AX	3,38	1,68
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM	6,28	1,20
	Alimentaristi Non Art.	AK	6,28	1,20
	Panificatori	AN	4,40	0,60
	Autotrasporto	AR	11,74	0,56
	Trasporto Persone	AY	5,55	1,95
	Legno	AI	3,67	1,45
	Comunicazione (Grafici)	AF	3,61	1,80
	Marmo Lapidei	AS	0,00	0,00
	Settori non coperti da CCRL	AT	0,00	0,00

EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - www.ebav.it

Confartigianato IMPRESE MARCA TREVIGIANA

SCHEDA AD USO INTERNO 03.2021

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOGOZIALE

	CATEGORIA ARTIGIANA		CODICE	REGOLE – Quote mensili
	Decorrenza Gennaio 2017 - Febbraio 2022			
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	2	AE	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 € Apprendisti ▶ 5 € ⊕ Quota annua 2,50 € prevista art. 7 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
SISTEMA MODA	Pulitintolavanderie	10	AP	
SISTEMA MODA	Occhiali	13	AV	
	Decorrenza Gennaio 2017			
	Metalmeccanici	1	AA	Riferimento CCRL del 28/07/2016 (art. 5) e Verbale d'Accordo del 16/01/2017
	Decorrenza Marzo 2017 - Febbraio 2022			
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	4 59	AU	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti: • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 € ⊕ Quota annua 2,50 € prevista art. 6.5 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
AREA CHIMICA	Vetro	4 59	AL	
	Decorrenza Aprile 2017 - Ottobre 2021			
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	25	AM	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti: • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶6,5 € ⊕ Quota annua 2,50 € prevista art. 1 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi Non Art.	26	AK	▶ 0 €
AREA ALIMENTARE	Panificatori	23	AN	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Gruppo A (Livello A1 S-A1-A2-A3-A4): • Full-time ▶ 8 € • Part-time > 50% ▶ 8 € • Part-time ≤ 50% ▶ 4 € Gruppo B (Livello B1-B2-B3 S-B3-B4): • Full-time ▶ 5 € • Part-time > 50% ▶ 5 € • Part-time ≤ 50% ▶2,5 € ⊕ Quota annua 2,50 € prevista art. 1 CCRL del 08/03/2021 per qualsiasi dipendente (sono esclusi apprendisti in quanto adesione non prevista)
	Decorrenza Ottobre 2018			**Quota una tantum**
	Per Tutti i settori		-	APPRENDISTATO DUALE ex artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015, Accordo Regionale del 01/10/2018, Verbale d'intesa aggiuntivo 12/11/2018 Al Termine del periodo formativo: ▶ vedi tabella in Accordo Regionale - art. 7

INTERMITTENTI:

1) chiamate nel singolo mese > 50% orario contrattuale: matura la quota di adesione contrattuale come full time
2) chiamate nel singolo mese < o = al 50% orario contrattuale: matura quota di adesione contrattuale dimezzata (vedi P.T.< = 50%)
3) chiamate nel singolo mese che generano imponibile fiscale < 300 euro = non matura nel mese la quota di adesione contrattuale

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

CASISTICHE PARTICOLARI

DECORRENZA GENNAIO 2020

B01 - F24

AZIENDA

QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.
La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria
E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultate dal modello "Riepilogo denuncia B01"effettuando un bonifico bancario sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 I 03069 02119 100000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiara nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese:
  04421570248 –08 2015 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per piùmesi:
  04421570248 –05 06 07 2015 –Azienda SCAU

[Tabella F - Codice 5]:
Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali *e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).*
Le categorie di riferimento sono:
OA –Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse
OS –Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

[Tabella F - Codice 6] e [Tabella F - Codice 7]:
Le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani, NON sono soggette all'obbligo di versamento delle quote relative a FSBA.

Per quanto concerne i versamenti delle quote Ebav é necessario suddividere dette imprese in due tipologie:

- **Aziende solo Bilateralità artigiana [Tabella F - Codice 7]**: *comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani regionali in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi. In questo gruppo vi rientrano i seguenti settori: Odontotecnici AB Comunicazione AF Legno AI Panificatori AN Trasporto merci AR. In questi casi trovano applicazione le quote della Bilateralità come per le aziende artigiane, ma non si applica il versamento della contribuzione FSBA in quanto le imprese rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Si precisa che all'interno del medesimo gruppo possono rientrare anche alcune aziende artigiane Marmo lapidei con cava ed aziende artigiane dell'indotto – codice AS per cui è prevista la copertura CIGO.*
- **Aziende d.lgs 148/2015 [Tabella F - Codice 6]**:*comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo nazionale specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Rientrano in tale gruppo i seguenti settori: Alimentaristi, Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. In questi casi le aziende non artigiane non dovranno versare il II livello EBAV tranne laddove sia stato siglato il contratto di II livello regionale Veneto (allo stato attuale l'unico contratto regionale esistente è quello del settore Alimentaristi Non Artigiani - codice AK).*

EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - Fax 041930039 - www.ebav.it

EBAV ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

CASISTICHE PARTICOLARI

DECORRENZA GENNAIO 2020

B01 - F24

AZIENDA

QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

TABELLA F

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT.	Quote													
		QUOTA RAPPR.		QUOTA	QUOTA	QUOTA	NRS		1° Livello		2° Livello		FSBA		Previd. Compl.
		OO.AA.	OO.SS.	EE.BB.RR.	COBIS FBS	EBNA	Azienda	Dip	Azienda	Dip	Azienda	Dip	Azienda	Dip.	
1 Non artigiana con contratto artigiano regionale specifico	(1)	Vedi Tab. A									Vedi Tab. B		0,45%	0,15%	Vedi Tab. B1
2 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)	(1)				1,56										
3 Artigiana con nessuna matricola INPS (SCAU)	(1)	Vedi Tab. A									Vedi Tab. B		0,45%	0,15%	Vedi Tab. B1
4 Con solo quote per Sani.In.Veneto															
5 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA	2,60	1,04	2,28	1,56	0,17							0,45%	0,15%	
	OS	2,60	1,04	2,28	1,56	0,17							0,45%	0,15%	
6 Coperta da d.lgs 148/2015 (CIGO) Senza CCRL	AT	2,60	1,04		1,56	0,17	0,06	1,00	4,62	0,80					
7 Coperta da d.lgs 148/2015 (CIGO) Con solo Quote Bilateralità	(1)	Vedi Tab. A									Vedi Tab. B				Vedi Tab. B1

NOTA (1) Qualsiasi categoria presente in Tabella B

[Tabella F - Codice 1]:
Le **Aziende non artigiane con Contratti artigiani regionali specifici** *che NON sono comprese nella sfera di applicazione di ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs.148/2015 (esempio con CSC/inquadramento INPS Terziario) e che applicano specifici CCNL/CCRL artigiani devono sempre versare le quote Bilateralità artigiana. Per quanto concerne il versamento di FSBA, tali aziende versano la quota FSBA a condizione che sia richiesta la cancellazione del codice 0J attribuito dall'INPS.*
Le Aziende non artigiane con Contratti artigiani regionali specifici hanno l'obbligo di versare mensilmente le quote Ebav, in quanto rientranti nella sfera di applicazione contrattuale artigiana.
Queste aziende sono automaticamente iscritte alla gestione dei Servizi Ebav, ma, nel caso di personale assunto prima della data di applicazione del contratto artigiano regionale, dovranno inviare ulteriore documentazione.

[Tabella F - Codice 2]:
Le **Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)** *sono aziende iscritte a una Associazione Artigianana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).*
Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

[Tabella F - Codice 3]:
Le **Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (SCAU)** *sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard. Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire*

EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - Fax 041930039 - www.ebav.it

SANI.IN.VENETO
fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori dell'artigianato

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento delle quote di adesione può avvenire:

- tramite riscossione con procedura bancaria SDD (ex RID);
- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Sani.In.Veneto, c/o Intesa Sanpaolo, cod. IBAN: **IT24U0306909606100000143551** indicando nella causale: Ragione sociale e Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia. La denuncia B02 dovrà riportare l'indicazione di "Modalità di Pagamento-Bonifico"

Se viene scelta la riscossione tramite SDD, contestualmente all'invio della prima denuncia mensile B02 verrà generato il mandato per l'autorizzazione per l'addebito in conto corrente dell'azienda.

Il documento, debitamente compilato con i dati dell'azienda, firmato dal legale rappresentante della stessa, deve essere inviato tramite posta certificata all'indirizzo: segreteria@pec.saninveneto.it oppure in originale a SANI.IN.VENETO – Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera-Venezia.

Affinché il pagamento vada a buon fine e l'azienda venga ritenuta regolare nei versamenti, è necessario che Sani.In.Veneto riceva il modello di autorizzazione e che nelle denunce B02 sia indicato "Modalità di pagamento-SDD dal Conto Corrente dell'azienda".

Qualora cambi il codice Iban dell'azienda versante o nel caso in cui venga variato l'intermediario che effettua la dichiarazione, l'autorizzazione dovrà essere ristampata con NUOVO numero di Mandato e re-inoltrata al Fondo.

SANI.IN.VENETO
fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori dell'artigianato

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

Devono aderire al Fondo Sani.In.Veneto tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro di tutti i settori stipulati ai diversi livelli da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cgil, Cisl e Uil.

LA QUOTA MENSILE PER DIPENDENTE E' DI **€ 8,75** PER LE IMPRESE ARTIGIANE ED EDILI (e per le Associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali).

LA QUOTA MENSILE PER DIPENDENTE E', INVECE, DI **€ 10,42** PER LE SEGUENTI IMPRESE:

a) per le imprese di cui all'art. 6 punto 6.1 lettera c dello Statuto: imprese non artigiane che non rientrano nella sfera dei contratti collettivi artigiani;

b) per le imprese che non rientrano in alcuna delle categorie previste allo stesso punto 6.1, la cui adesione al Fondo è subordinata ad una specifica delibera del CdA di Sani.In.Veneto;

c) per le imprese che, pur rientrando nella sfera di applicazione dei contratti artigiani, non aderiscono ad Ebav.

CALCOLO QUOTE MENSILI

In base agli accordi sottoscritti, la contribuzione è dovuta per le imprese che hanno in forza impiegati, operai ed apprendisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale, ad esclusione di:

- lavoratori a chiamata;
- lavoratori che hanno compiuto 67 anni nel mese precedente a quello della denuncia fino alla competenza di aprile 2020;
- lavoratori che hanno compiuto 75 anni nel mese precedente a quello della denuncia dalla competenza di maggio 2020
- lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 10% su base settimanale o mensile;
- lavoratori sospesi per mancanza di lavoro con imponibile fiscale inferiore ai 300 euro;
- lavoratori in congedo parentale e aspettativa non retribuita;
- lavoratori nuovi assunti a partire dal 16° giorno del mese;
- lavoratori licenziati entro il 15° giorno del mese.

SANI.IN.VENETO
fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori dell'artigianato

MODALITA' COMPILAZIONE B02

IL LAVORATORE **E' ISCRITTO** CON QUOTE MENSILI VALORIZZATE SE:

- è impiegato, operaio ed apprendista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale;
- è in apprendistato duale con numero di ore di presenza in azienda superiore o uguale al 10% del monte ore complessivo previsto nel piano formativo individuale condiviso con l'istituzione scolastica e allegato al contratto di assunzione;
- con part-time superiore o uguale al 10% su base mensile.
- data di assunzione è precedente o uguale al giorno 15 del mese;
- data di licenziamento è successiva al 15 del mese;
- di età anagrafica inferiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;
- di età anagrafica inferiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020;

IL LAVORATORE E' **ISCRITTO MA CON QUOTE MENSILI A ZERO** SE:

- è sospeso per mancanza di lavoro con imponibile fiscale (o in mancanza di quest'ultimo, imponibile previdenziale) inferiore a € 300,00;
- in congedo parentale (maternità facoltativa)

IL LAVORATORE E' **NON ISCRITTO E CON QUOTE DA NON INDICARE** NEL B02 SE:

- data di assunzione successiva al giorno 15 del mese;
- data licenziamento precedente o uguale al 15 del mese;
- di età anagrafica superiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;
- di età anagrafica superiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020
- con contratto a chiamata;
- con part-time inferiore al 10% su base mensile.

IL LAVORATORE E' **NON ISCRITTO MA CON QUOTE DA INDICARE A 0 EURO:**

- in aspettativa non retribuita (con versamento opzionale).

Il contributo di solidarietà INPS va pagato come 10% dell'importo versato al Fondo per il dipendente. Il codice UNIEMENS sarà il seguente: codice M980, dicitura: contributo solidarietà 10% ex art. 9bis comma 1 legge 166/91

EDILCASSA VENETO

Ai SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI

LORO SEDI

Circolare n. 10/2021

Marghera, 29 novembre 2021

Oggetto: **DURC di congruità nei cantieri – Modalità operative**

Buongiorno,

come indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, reperibili sul sito www.edilcassaveneto.it nella Sezione Imprese dedicata alla congruità, a partire dalla denuncia di inizio lavori effettuata dal 1 novembre 2021 per tutti i lavori pubblici e per quelli privati di importo complessivo superiore ai 70.000 euro, trova applicazione la nuova disciplina della congruità di cantiere.

Nel rimandare alla lettura della documentazione riportata sul nostro sito, ivi comprese le ultime FAQ elaborate dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), di seguito si forniscono alcune indicazioni operative che riassumono le principali disposizioni da mettere in atto per attivare correttamente la nuova disciplina della congruità.

Portale CNCE_Edilconnect

La gestione della congruità avviene **tramite il sistema CNCE_Edilconnect**, cui devono registrarsi tutti coloro che accedono al portale per gestire i cantieri (imprese affidatarie, Consulenti/Uffici Paghe associativi). Le imprese subappaltatrici non hanno l'obbligo di registrarsi al portale, alle stesse tuttavia consigliamo di registrarsi per poter ricevere le comunicazioni di inserimento nel cantiere ad opera dell'impresa affidataria (appaltatore). In ogni caso il cantiere, ed il relativo Codice Univoco di Congruità, sarà visibile al Consulente/Ufficio Paghe associativo che gestisce l'impresa anche se la stessa, in qualità di subappaltatore, non effettua la registrazione al portale CNCE_Edilconnect. In questo caso il subappaltatore **dovrà comunicare al proprio intermediario le ore della manodopera riferite allo specifico cantiere.**

La registrazione nel portale CNCE_Edilconnect consente la codifica dei cantieri soggetti a congruità, **che deve essere effettuata dall'impresa affidataria o dal Consulente /Uffici Paghe associativi delegati**. L'inserimento del cantiere può essere effettuato accedendo direttamente a CNCE_Edilconnect oppure, per gli iscritti in Edilcassa Veneto, tramite la procedura SOLDO, che si interfaccerà direttamente con CNCE_Edilconnect. All'atto dell'inserimento del cantiere, dovrà essere indicata la Cassa Edile/Edilcassa competente al rilascio dell'attestazione di congruità, che sarà quella ove è ubicato il cantiere; nel caso in cui il cantiere si trovi nel territorio Veneto, per le imprese iscritte in Edilcassa Veneto

Via A.Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

il sistema proporrà in automatico il nostro Ente. Laddove, invece, il cantiere sia ubicato al di fuori del Veneto, qualora siano presenti più Casse Edili/Edilcasse Artigiane che insistono su quel territorio, il sistema chiederà di indicare l'Ente competente al rilascio del Certificato di Congruità; in tal caso, per le imprese nostre iscritte vi consigliamo di contattarci prima di operare la scelta.

Cantieri privati soggetti a congruità

Nell'ambito dei lavori privati, l'assoggettabilità di un'opera alla verifica di congruità (indipendentemente dalla durata del cantiere), deriva direttamente **dall'importo complessivo dei lavori, comprese le opere non edili**, così come indicato nella notifica preliminare. Resta inteso che la verifica di congruità della manodopera andrà poi effettuata con riferimento alle sole attività edili, come indicate nell'Allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui il committente affidi ad imprese diverse, con singoli contratti di appalto, le lavorazioni che insistono sullo stesso cantiere, ai fini dell'assoggettamento alla verifica di congruità si deve comunque tener conto del valore complessivo dell'opera, come indicato nella notifica preliminare, anche se i singoli appalti sono di entità inferiore ai 70.000 euro. In questo caso il sistema CNCE_Edilconnect consente di gestire separatamente i singoli appalti, anche se riferiti ad un unico cantiere.

Attività svolta dal titolare, socio, collaboratore artigiano e dal lavoratore autonomo

Il Decreto Ministeriale 143 del 25 giugno 2021, dando applicazione all'Accordo nazionale del 10 settembre 2020, prevede espressamente che nel calcolo dell'incidenza della manodopera riferita allo specifico cantiere, possono essere ricomprese anche le ore apportate dal titolare artigiano, dai soci, collaboratori familiari e dai lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera. Fermo restando che l'individuazione del valore economico per l'attività svolta da tali soggetti è ancora oggetto di una verifica tra le parti a livello nazionale, nel caso di attività prestata dai titolari, soci e collaboratori familiari di imprese con dipendenti, quindi iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le ore possono essere indicate direttamente nel sistema di denuncia mensile (per le imprese iscritte in Edilcassa Veneto potranno essere inserite nel sistema SOLDO);

Con riferimento ai lavoratori autonomi e alle imprese senza dipendenti, che non sono pertanto iscritte nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse, le ore di lavoro potranno essere indicate direttamente nel portale CNCE_Edilconnect, previa registrazione; in alternativa l'impresa affidataria potrà indicare nel portale CNCE_Edilconnect il valore dell'attività svolta allegando la documentazione (ad es. fattura) comprovante il costo della manodopera sostenuto.

Nel caso di impresa affidataria dei lavori non iscritta ad una Cassa Edile/Edilcassa (perché ad es. inquadrata in un altro settore che non prevede l'applicazione del CCNL Edilizia – vedi il caso di un'impresa del settore impianti che risulta affidataria di un opera complessiva nell'ambito del Superbonus 110%, che prevede anche l'esecuzione di opere edili), qualora il cantiere sia soggetto a congruità perché vengono realizzati anche dei lavori edili, il sistema CNCE_Edilconnect consente ugualmente

EDILCASSA VENETO

l'inserimento del cantiere nel sistema. L'impresa deve pertanto registrarsi nel portale e inserire i dati necessari per la verifica della congruità; in questo caso l'iscrizione al portale non determina l'obbligo di iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa.

Attestazione di congruità

Nel caso in cui l'impresa affidataria non risulti congrua con riferimento ad uno specifico cantiere, la stessa può dimostrare il raggiungimento della % prevista con documentazione appropriata che attesti costi non registrati in Cassa Edile /Edilcassa, quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco del personale edile e i lavoratori somministrati iscritti in altra Cassa Edile/Edilcassa. Inoltre, nel caso i cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale prevista, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruirà previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento.

L'attestazione di congruità potrà essere richiesta **dall'impresa affidataria o da un suo delegato, oppure dal committente**, accedendo al portale CNCE_Edilconnect; nella pagina dedicata, dopo la conclusione del cantiere, verrà visualizzato un avviso con le indicazioni per richiedere l'attestato. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Cassa Edile /Edilcassa rilascerà regolare attestazione; laddove il cantiere non risulti essere congruo, l'impresa principale sarà contattata via PEC per la richiesta di regolarizzazione. Qualora la stessa non regolarizzi la propria posizione verrà rilasciata un'attestazione di irregolarità e l'impresa affidataria verrà iscritta nella Banca Dati delle Imprese Irregolari (BNI), con effetti diretti sul rilascio del successivo DURC on line.

Va precisato che ai fini della verifica di congruità si terrà conto non solo delle denunce presentate dalle imprese coinvolte nei lavori, **ma anche dei versamenti effettuati**.

Nell'informarvi che gli uffici di Edilcassa Veneto sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per una corretta gestione del sistema, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Rigotto

Via A.Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

ALLE AZIENDE ISCRITTE

LORO SEDI

Circolare n. 08/2021

Marghera, 26 ottobre 2021

Oggetto: **DURC di congruità nei cantieri; al via da novembre il sistema di verifica di congruità della manodopera**

Spett.e Impresa,

con la firma del decreto n. 143 del 25 giugno u.s. da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a far emergere il lavoro irregolare e contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, prende avvio il sistema di verifica della **congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Operativamente i nuovi obblighi previsti dal decreto, **si applicheranno per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000,00, per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021.**

Per tali motivi, nell'accordo del 10 settembre u.s. le parti hanno definito una tabella degli indici minimi di congruità, sotto riportata, che indica le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell'opera.

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Via A.Volta, 38 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

L'attestazione di congruità, secondo le indicazioni del Ministero, viene rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, **entro dieci giorni dalla richiesta**, su istanza dell'impresa affidataria (appaltatore) o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.

L'attestazione di congruità deve essere richiesta dall'impresa affidataria o dal committente:

- **per i lavori pubblici in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori** da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale;
- **per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale** da parte del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile /Edilcassa a cui è rivolta la richiesta segnalerà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, **invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg.**, attraverso il versamento alla Cassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.

Nel caso di mancato adempimento entro il termine indicato, la Cassa Edile/Edilcassa formalizzerà l'esito negativo della verifica di congruità al soggetto che ha effettuato la richiesta, con l'indicazione degli importi a debito e delle cause dell'irregolarità e procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

Solo nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità **previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifica lo scostamento.** L'impresa affidataria che non risulta congrua, potrà inoltre dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati (ad es. i noli a caldo).

Il Ministero precisa che l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, **incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL) per l'impresa affidataria.**

Per dare attuazione al sistema nazionale della congruità, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha messo a punto il portale CNCE_EdilConnect, che consente a tutte le Casse Edili/ Edilcasse nazionali di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro intermediari (Consulenti/Uffici Paghe Associativi) una modalità comune di gestione dei cantieri all'interno della denuncia mensile.

Il sistema, a cui si può accedere direttamente dal portale CNCE Edilconnect (www.congruitanazionale.it) o dalla procedura di gestione delle denunce Soldo in uso presso Edilcassa Veneto, consente la dichiarazione dei cantieri soggetti a congruità **da parte dell'impresa affidataria o dell'intermediario delegato** e il recupero delle informazioni relative alla manodopera inserite nella denuncia mensile. Una volta inserito il cantiere, il sistema genera un codice univoco, riportato nella Denuncia di Nuovo Lavoro da inviare alla Cassa Edile /Edilcassa competente.

EDILCASSA VENETO

Nel caso di subappalto, sarà sufficiente che l'affidatario (appaltatore) inserisca il nominativo del subappaltatore nel portale, il sistema trasmetterà automaticamente un'e mail al subappaltatore, se registrato nel portale, informandolo dell'inserimento nel cantiere con il relativo codice univoco. **In pratica, solo l'affidatario (appaltatore) inserisce il cantiere nel portale CNCE Edilconnect**; il subappaltatore non deve inoltre effettuare nessuna comunicazione relativa ai dati del cantiere al proprio intermediario, che troverà precaricato automaticamente il cantiere nella denuncia.

Ai fini della verifica della congruità è necessaria una corretta registrazione di tutta la manodopera presente nel cantiere; le imprese dovranno pertanto trasmettere all'intermediario (Consulente/Uffici Paghe Associativi) le presenze dei lavoratori dipendenti riferite ad ogni cantiere presso il quale gli stessi hanno prestato la propria attività; oltre ai lavoratori dipendenti, andranno indicati per ogni cantiere anche i titolari, soci, collaboratori dell'impresa, i lavoratori autonomi, i soci di imprese senza dipendenti.

La corretta registrazione di tutta la manodopera presente nel cantiere consente al portale CNCE Edilconnect di acquisire automaticamente i dati necessari per il calcolo della congruità.

Posto quanto sopra, l'operazione preliminare da mettere in atto in questa prima fase di avvio del sistema, è la registrazione sul portale CNCE Edilconnect; a tal proposito vi segnaliamo di aver già dato indicazione ai Consulenti/Uffici Paghe Associativi di procedere alla loro registrazione per poter gestire correttamente i vari adempimenti.

Per quanto riguarda le imprese, consigliamo alle stesse di procedere alla registrazione seguendo la procedura visualizzabile sul portale www.congruitanazionale.it alla voce Registrazione; a tal proposito evidenziamo che per le imprese affidatarie (appaltatrici) la registrazione consente loro, oltre all'apertura del cantiere (che potrà anche essere delegato all'intermediario), anche di monitorare l'andamento della congruità nei vari cantieri/periodi e di richiederne l'attestazione.

Nell'informarvi che gli uffici di Edilcassa Veneto sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per una corretta gestione del sistema, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Rigotto

Via A.Volta, 38 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it www.edilcassaveneto.it

NR 20

EDILCASSA VENETO

MENU

Home · Novità · Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanedil: indicazioni per la presentazione delle domande di rimborso dal mese di agosto

sanedil FONDO SANITARIO LAVORATORI EDILI

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanedil: indicazioni per la presentazione delle domande di rimborso dal mese di agosto

Scritto da Redazione di Edilcassa Veneto il 27 Luglio 2021. Pubblicato in Novità.

Con il mese di luglio, le imprese terminano il versamento della contribuzione al Fondo Sani.In.Veneto, di conseguenza **dal mese di agosto 2021** le prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori saranno garantite dal Fondo Nazionale Sanedil, cui gli stessi sono iscritti automaticamente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In questa fase di passaggio tra i due Fondi, per facilitare i lavoratori nella gestione delle prestazioni sanitarie, **fino al 31 ottobre 2021** sarà ancora possibile presentare le richieste di prestazioni a Sani.In.Veneto, in questo caso tuttavia la stessa domanda non

potrà essere presentata anche al Fondo Sanedil e viceversa. **Dal 1 novembre 2021 sarà attivo solo il Fondo Sanedil.**

Per poter accedere alle prestazioni sanitarie previste dal Fondo Nazionale Sanedil, il lavoratore dovrà utilizzare la modulistica predisposta dal Fondo, disponibile sul sito del Fondo nazionale www.fondosanedil.it, oppure sul sito www.edilcassaveneto.it, nella parte dedicata ai Servizi ai lavoratori, o rivolgendosi direttamente ai "facilitatori",

Operativamente, le richieste di prestazioni sanitarie potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- direttamente presso la sede di Edilcassa Veneto;
- per il tramite di una persona delegata (facilitatore), rivolgendosi ad una delle seguenti sedi;
- tramite posta elettronica all'indirizzo edilcassaveneto@fondosanedil.it o raccomandata da inviare in Edilcassa Veneto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste chiamando direttamente gli uffici di Edilcassa Veneto al nr. 041 930320, accedendo all'interno 1 e al sottomenù Sanedil.

< Precedente

Successivo >

EDILCASSA VENETO

ALLE AZIENDE ISCRITTE

LORO SEDI

Circolare n. 08/2021

Marghera, 26 ottobre 2021

Oggetto: **DURC di congruità nei cantieri; al via da novembre il sistema di verifica di congruità della manodopera**

Spett.e Impresa,

con la firma del decreto n. 143 del 25 giugno u.s. da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a far emergere il lavoro irregolare e contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, prende avvio il sistema di verifica della **congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Operativamente i nuovi obblighi previsti dal decreto, **si applicheranno per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000,00, per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021.**

Per tali motivi, nell'accordo del 10 settembre u.s. le parti hanno definito una tabella degli indici minimi di congruità, sotto riportata, che indica le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell'opera.

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Via A.Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

L'attestazione di congruità, secondo le indicazioni del Ministero, viene rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, **entro dieci giorni dalla richiesta**, su istanza dell'impresa affidataria (appaltatore) o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.

L'attestazione di congruità deve essere richiesta dall'impresa affidataria o dal committente:

- **per i lavori pubblici in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori** da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale;
- **per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale** da parte del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile /Edilcassa a cui è rivolta la richiesta segnalerà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, **invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg.**, attraverso il versamento alla Cassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.

Nel caso di mancato adempimento entro il termine indicato, la Cassa Edile/Edilcassa formalizzerà l'esito negativo della verifica di congruità al soggetto che ha effettuato la richiesta, con l'indicazione degli importi a debito e delle cause dell'irregolarità e procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

Solo nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità **previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifica lo scostamento**. L'impresa affidataria che non risulta congrua, potrà inoltre dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati (ad es. i noli a caldo).

Il Ministero precisa che l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, **incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL) per l'impresa affidataria.**

Per dare attuazione al sistema nazionale della congruità, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha messo a punto il portale CNCE_EdilConnect, che consente a tutte le Casse Edili/ Edilcasse nazionali di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro intermediari (Consulenti/Uffici Paghe Associativi) una modalità comune di gestione dei cantieri all'interno della denuncia mensile.

Il sistema, a cui si può accedere direttamente dal portale CNCE Edilconnect (www.congruitanazionale.it) o dalla procedura di gestione delle denunce Soldo in uso presso Edilcassa Veneto, consente la dichiarazione dei cantieri soggetti a congruità **da parte dell'impresa affidataria o dell'intermediario delegato** e il recupero delle informazioni relative alla manodopera inserite nella denuncia mensile. Una volta inserito il cantiere, il sistema genera un codice univoco, riportato nella Denuncia di Nuovo Lavoro da inviare alla Cassa Edile /Edilcassa competente.

EDILCASSA VENETO

Nel caso di subappalto, sarà sufficiente che l'affidatario (appaltatore) inserisca il nominativo del subappaltatore nel portale, il sistema trasmetterà automaticamente un'e mail al subappaltatore, se registrato nel portale, informandolo dell'inserimento nel cantiere con il relativo codice univoco. **In pratica, solo l'affidatario (appaltatore) inserisce il cantiere nel portale CNCE Edilconnect**; il subappaltatore non deve inoltre effettuare nessuna comunicazione relativa ai dati del cantiere al proprio intermediario, che troverà precaricato automaticamente il cantiere nella denuncia.

Ai fini della verifica della congruità è necessaria una corretta registrazione di tutta la manodopera presente nel cantiere; le imprese dovranno pertanto trasmettere all'intermediario (Consulente/Uffici Paghe Associativi) le presenze dei lavoratori dipendenti riferite ad ogni cantiere presso il quale gli stessi hanno prestato la propria attività; oltre ai lavoratori dipendenti, andranno indicati per ogni cantiere anche i titolari, soci, collaboratori dell'impresa, i lavoratori autonomi, i soci di imprese senza dipendenti.

La corretta registrazione di tutta la manodopera presente nel cantiere consente al portale CNCE Edilconnect di acquisire automaticamente i dati necessari per il calcolo della congruità.

Posto quanto sopra, l'operazione preliminare da mettere in atto in questa prima fase di avvio del sistema, è la registrazione sul portale CNCE Edilconnect; a tal proposito vi segnaliamo di aver già dato indicazione ai Consulenti/Uffici Paghe Associativi di procedere alla loro registrazione per poter gestire correttamente i vari adempimenti.

Per quanto riguarda le imprese, consigliamo alle stesse di procedere alla registrazione seguendo la procedura visualizzabile sul portale www.congruitanazionale.it alla voce Registrazione; a tal proposito evidenziamo che per le imprese affidatarie (appaltatrici) la registrazione consente loro, oltre all'apertura del cantiere (che potrà anche essere delegato all'intermediario), anche di monitorare l'andamento della congruità nei vari cantieri/periodi e di richiederne l'attestazione.

Nell'informarvi che gli uffici di Edilcassa Veneto sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per una corretta gestione del sistema, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Rigotto

Via A.Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

Al
SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI
LORO SEDI

Circolare n. 07/2021

Marghera, 22 Ottobre 2021

Oggetto: Gestione della congruità dei cantieri – Registrazione al portale CNCE_Edilconnect

Egr. Sigg.,

come già anticipato nella circolare n. 3 del 21 luglio 2021 dal 1° novembre 2021 sarà operativa la verifica della congruità della manodopera dichiarata nella realizzazione di lavori edili in tutti i cantieri pubblici o in cantieri privati il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 70.000 Euro.

Per i cantieri con denuncia inizio lavori dal 1° novembre sarà quindi necessario dichiarare esplicitamente, all'interno della denuncia mensile nella procedura SOLDO, le ore dei lavoratori dipendenti, oltre a quelle dei titolari, soci e collaboratori riferite a tali cantieri.

La CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, ha reso disponibile un portale nazionale denominato CNCE_Edilconnect al quale i consulenti paghe dovranno registrarsi per poter gestire correttamente gli adempimenti relativi alla verifica di congruità dei cantieri: tale portale è raggiungibile al seguente indirizzo www.congruitanazionale.it .

Per quanto riguarda la **registrazione al portale CNCE_Edilconnect delle sedi paghe delle associazioni** Edilcassa contatterà le singole sedi provinciali/mandamentali per verificare gli aspetti operativi e procederà direttamente alla creazione delle utenze (Login/password).

La procedura di registrazione, riportata in modo esaustivo all'interno del manuale scaricabile dalla homepage del portale, è riassunta nel documento visualizzabile da questo link https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE_Edilconnect-registrazione-consulente.pdf : vi invitiamo a seguire con attenzione i passaggi e, in caso di eventuali problematiche, richiedere l'assistenza di Edilcassa inviando una mail a congruita@edilcassaveneto.it o contattandoci allo 041-930320 Int. 3.

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

Nell'ambito della procedura di registrazione, nella fase di "associazione" dello studio paghe alla cassa edile

Codice Ente*: Numero di posizione Cassa Edile ← **codice del consulente**

Codice Ente Indicare il numero di posizione dell'impresa o del consulente presso la Cassa Edile.

Indirizzo email/PEC*: Indirizzo email o PEC registrato dalla Cas: ← **mail del consulente registrata in Cassa**

Email/PEC L'indirizzo email o PEC inserito sarà quello a cui verranno inviati i codici usa e getta per l'associazione e deve corrispondere a quello registrato dalla Cassa Edile per l'impresa o il consulente.

devono essere utilizzati i dati riportati nel testo della mail di accompagnamento a questa circolare che avete già ricevuto.

ATTENZONE:

L'indirizzo mail deve corrispondere ESATTAMANTE a quello registrato in Edilcassa, in caso contrario la procedura di associazione non andrà a buon fine

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

MODIFICHE A SOLDO E GESTIONE DEI CANTIERI

Ricordiamo innanzitutto che la registrazione del cantiere soggetto a congruità è a carico dell'impresa affidataria/appaltatrice o, se da questa richiesto, da parte del consulente/servizi associativi delegati.

Le imprese subappaltatrici iscritte ad Edilcassa non dovranno intervenire nella gestione del cantiere: se registrate al portale riceveranno via mail notifica di avvenuto inserimento nel cantiere, se non registrate il consulente paghe/servizi associativi potranno in ogni caso avere la visibilità del cantiere attraverso la denuncia SOLDO.

Il sistema di denunce SOLDO e il portale CNCE_Edilconnect saranno i soli strumenti che dovranno essere utilizzati. Per questo, entro la prima settimana di Novembre 2021, saranno apportate alcune variazioni al sistema di denunce mensili SOLDO riguardanti principalmente la gestione dei cantieri soggetti a congruità.

Da SOLDO, all'interno della denuncia mensile della singola impresa, sarà possibile accedere al portale CNCE_Edilconnect e consultare i dati relativi a tutti i cantieri definiti per l'impresa oltre che inserirne eventualmente di nuovi, se richiesto dall'azienda appaltatrice/affidataria.

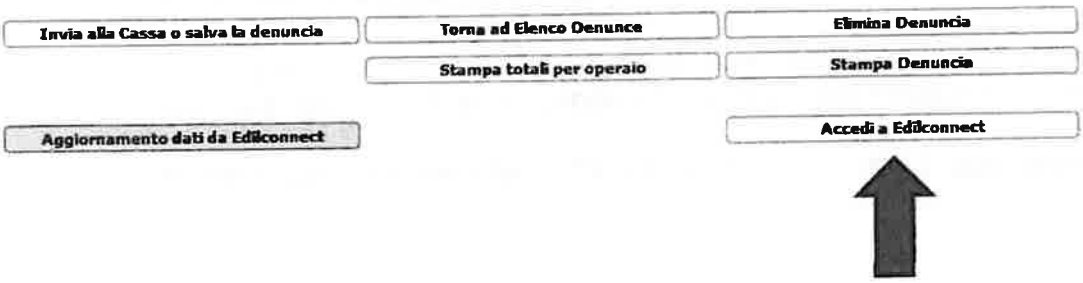

L'inserimento del nuovo cantiere è descritto dettagliatamente nel manuale utente di CNCE_Edilconnect da pagina 24 e consultabile da questo link: https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE-EdilConnect-Manuale-operatore.pdf.

Sempre da SOLDO, nella denuncia mensile dell'impresa, utilizzando il pulsante indicato

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

sarà possibile acquisire da CNCE_Edilconnect tutti i cantieri in esso dichiarati: tali cantieri andranno a far parte della lista dei cantieri dell'impresa e potranno poi essere inseriti in denuncia utilizzando il consueto pulsante **Aggiungi nuovo cantiere**

Eventuali variazioni relative a cantieri soggetti a congruità dovranno essere fatte **esclusivamente** in CNCE_Edilconnect accedendo da SOLDO e utilizzando il relativo pulsante presente nella scheda cantiere:

Ricordiamo infine che la verifica della congruità della manodopera necessita dell'inserimento della manodopera di tutti i soggetti operanti nel cantiere: lavoratori dipendenti, titolari soci e collaboratori dell'impresa, lavoratori autonomi, imprese edili di soli soci senza dipendenti. I lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti, non essendo registrati presso Edilcassa, non possono essere gestiti all'interno della denuncia mensile in SOLDO.

Quindi all'interno della denuncia mensile sarà possibile registrare le ore lavorate da titolari, soci e collaboratori dell'impresa, per ogni specifico cantiere; invece il lavoro effettuato da lavoratori autonomi e imprese di soli soci sarà indicato nel portale CNCE_Edilconnect dai rispettivi soggetti, che dovranno quindi registrarsi al portale.

Infine ricordiamo che l'attestazione di congruità riferita alla singola opera potrà essere richiesta ad Edilcassa dal committente/impresa affidataria o soggetto da essa delegato solo attraverso il portale CNCE_Edilconnect: l'eventuale esito negativo avrà effetto solo nei confronti dell'impresa affidataria e inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Rigotto

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

Al
SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI
LORO SEDI

Circolare n. 06/2021

Marghera, 13 settembre 2021

Oggetto: Modifica coefficiente di raccordo INPS per determinare l'imponibile contributivo D.L. 170 del 4 luglio 1990, art. 3.

Egr. Sigg.

L'Accordo Regionale del 26 luglio u.s. ha modificato la contribuzione da versare ad Edilcassa Veneto a partire dal 1 agosto 2021, trasformando gli 8,75 euro di contributo Sani.In.Veneto in un aumento dello 0,60% della contribuzione, da versare in aggiunta alla quota prestazioni, come indicato nella circolare 04/2021, già inviatavi e che è consultabile sul nostro sito.

La variazione della contribuzione incide direttamente nel meccanismo di calcolo del coefficiente di raccordo per determinare l'imponibile contributivo INPS, cha va pertanto aggiornato.

In base ai nuovi valori della contribuzione, il coefficiente di raccordo risulta essere il seguente:

Coefficiente di raccordo INPS su contributi EDILCASSA – OPERAI e APP.OPERAI = 0,921% di cui:	
su Imponibile Contributi e fondo prepensionamenti	**Su Imponibile Fondo occupazione**
0,908%	**0,013%**

Premesso che la variazione della contribuzione ha avuto effetto dal mese di agosto, ma la comunicazione di aggiornamento del coefficiente di raccordo viene inviata in data odierna, dopo il passaggio preventivo con le parti sociali, con l'elaborazione delle retribuzioni del mese di settembre si potrà procedere al recupero del coefficiente riferito al mese di agosto.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Rigotto

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

EDILCASSA VENETO

ALLE AZIENDE ISCRITTE
LORO SEDI

Circolare n. 05/2021

Marghera, 30 luglio 2021

Oggetto: Accordi Regionali: modifica della contribuzione Edilcassa Veneto

Cara Impresa,

con la retribuzione relativa al corrente mese di luglio è previsto l'ultimo versamento contributivo al Fondo sanitario Sani.In.Veneto. A partire dal mese di agosto le prestazioni sanitarie per i tuoi dipendenti saranno garantite dal Fondo Nazionale Sanedil, al quale gli stessi sono già iscritti in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Premesso che la contribuzione a Sani.In.Veneto versata sino ad ora dalle imprese, nella misura pari a 8,75 euro mensili per lavoratore, è da considerare a tutti gli effetti come parte economica destinata a prestazioni a favore dei lavoratori, le parti sociali, con accordo regionale del 16 giugno u.s., hanno concordato di destinare tale contribuzione a nuove prestazioni integrative a favore dei lavoratori; per semplicità di gestione dei fondi, le parti hanno stabilito di trasformare l'importo fisso di 8,75 euro nella percentuale dello 0,60 %, che verrà versata a Edilcassa Veneto nelle denunce mensili, per garantire le nuove prestazioni. In allegato le nuove tabelle contributive.

Non si tratta pertanto di una contribuzione aggiuntiva, ma di una diversa modalità di versamento della contribuzione che viene incorporata nella denuncia mensile.

Ti informiamo che per i tuoi dipendenti stiamo predisponendo una comunicazione specifica che illustra il passaggio dal Fondo Sani.In.Veneto al Fondo Sanedil; daremo loro tutte le indicazioni per accedere alla nuova modulistica e per gestire la presentazione delle domande di assistenza. Naturalmente Edilcassa Veneto sarà in prima linea per assistere e guidare i lavoratori in questa fase di passaggio tra i Fondi Sanitari.

Il Presidente
Enrico Maset

Il Vice Presidente
Francesco Orrù

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it

Contribuzioni da Agosto 2021

Contribuzione Operai / Apprendisti Operai

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
Quota A.C. naz.le	0,20%	0,222%	0,422%
Quota A.C. terr.le	0,40%	0,60%	1,00%
Quota prestazioni	6,15%	-	6,15%
Fondo form. prof. edile	0,20%	-	0,20%
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario	1,00%	-	1,00%
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil)	0,60%	-	0,60%
Fondo Prepensionamenti	0,20%	-	0,20%
Fondo Incentivo Occupazionale	0,10%	-	0,10%
TOTALE	**9,60%**	**0,972%**	**10,572%**

Contribuzione Operai / Apprendisti Operai (Aziende di Somministrazione Lavoro)

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
Quota A.C. naz.le	0,20%	0,222%	0,422%
Quota A.C. terr.le	0,40%	0,60%	1,00%
Quota prestazioni	6,15%	-	6,15%
Fondo form. prof. edile	3,868%	-	3,868%
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario	1,00%	-	1,00%
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil)	0,60%	-	0,60%
Fondo Prepensionamenti	0,20%	-	0,20%
Fondo Incentivo Occupazionale	0,10%	-	0,10%
TOTALE	**13,268%**	**0,972%**	**14,24%**

Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,50%	0,10%	0,60%
Quota A.C. terr.le	-	0,25%	0,25%
Quota prestazioni	1,10%	0,50%	1,60%
Fondo form. prof. edile	0,20%	-	0,20%
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario	0,50%	-	0,50%
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil)	0,26%	-	0,26%
TOTALE	**2,56%**	**0,85%**	**3,41%**

Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati (Aziende di Somministrazione Lavoro)

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,50%	0,10%	0,60%
Quota A.C. terr.le	-	0,25%	0,25%
Quota prestazioni	1,10%	0,50%	1,60%
Fondo form. prof. edile	3,868%	-	3,868%
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario	0,50%	-	0,50%
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil)	0,26%	-	0,26%
TOTALE	**6,228%**	**0,85%**	**7,078%**